



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

---

**LO SPORT MINORILE DOPO LA RIFORMA**

Tesi di:

**MARTINA TULUMELLO**

Relatore:

**Chiar.mo Prof. FRANCESCO RENDE**

---

**ANNO ACCADEMICO 2022-2023**

## *Indice generale*

### **CAPITOLO PRIMO**

<b>POSIZIONE DEL MINORE NELLO SPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>1. <i>Lo sport come interesse giuridicamente protetto del minore ....</i></b>	<b>1</b>
<b>2. <i>Sport minorile, da attività ludica ad attività regolamentata.....</i></b>	<b>15</b>
<b>3. <i>La prestazione sportiva: a) del professionista e del dilettante ..</i></b>	<b>22</b>
<b><i>Segue. b) del minore .....</i></b>	<b>35</b>

### **CAPITOLO SECONDO**

<b>TESSERAMENTO DEGLI ATLETI MINORENNI.....</b>	<b>45</b>
<b>1. <i>Profili generali .....</i></b>	<b>45</b>
<b>2. <i>Capacità di discernimento e principio di autodeterminazione..</i></b>	<b>54</b>
<b>3. <i>Minore età e tesseramento .....</i></b>	<b>72</b>
<b>4. <i>Tesseramento dei minori stranieri .....</i></b>	<b>83</b>

### **CAPITOLO TERZO**

<b>VINCOLO SPORTIVO E MINORE ETÀ .....</b>	<b>96</b>
<b>1. <i>Prestazione dell'atleta e vincolo sportivo .....</i></b>	<b>96</b>
<b>2. <i>Natura giuridica del vincolo sportivo .....</i></b>	<b>106</b>
<b>3. <i>Segue. Vincolo e minore età .....</i></b>	<b>118</b>
<b>4. <i>Verso l'abolizione del vincolo sportivo .....</i></b>	<b>124</b>
<b><i>Indice bibliografico.....</i></b>	<b>137</b>
<b><i>Sitografia.....</i></b>	<b>151</b>
<b><i>Indice delle decisioni citate .....</i></b>	<b>152</b>

## CAPITOLO PRIMO

### POSIZIONE DEL MINORE NELLO SPORT

**SOMMARIO:** 1. Lo sport come interesse giuridicamente protetto del minore. – 2. Sport minorile, da attività ludica ad attività regolamentata. – 3. La prestazione sportiva: a) del professionista e del dilettante. – 4. Segue: b) del minore.

#### ***1. Lo sport come interesse giuridicamente protetto del minore***

L'esercizio dell'attività sportiva rappresenta, per i minori, attuazione del più ampio diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative, sancito dalla Convenzione per i diritti del fanciullo<sup>1</sup>.

Lo sport riveste, d'altra parte, un ruolo fondamentale nella realizzazione del benessere e dello sviluppo psicofisico dei giovani ed è, oggi, espressamente riconosciuto quale «*insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore*»<sup>2</sup>, inquadrandosi tra gli strumenti di protezione dell'infanzia che lo Stato deve «tutelare» ai sensi dell'art. 31, comma 2, Cost<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Convenzione per i diritti del fanciullo, fatta a New York, 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/1991 (v., in particolare art.31).

<sup>2</sup> Cfr. S. BOCCACCIO, *Il minore e lo sport*, in *Giur. It.*, 1992, p.12 ss.

<sup>3</sup> Art.31 comma 2, Cost., il quale dispone che: “*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.*”

Tuttavia, ampia e complessa problematica deriva dalla lettura in chiave ordinamentale del fenomeno sportivo<sup>4</sup>; si evidenzia, infatti, nella spiccata complessità del microcosmo di diritti, situazioni soggettive e figure giuridiche che permea il mondo dello sport, la problematica significativa connessa all'istituto della responsabilità civile.

Si nota, infatti, come al di fuori delle due categorie comprendenti, rispettivamente, gli atleti o coloro che a qualsiasi titolo praticano uno sport e gli spettatori – comunque “terzi” – che beneficiano diversamente del fenomeno sportivo e che potrebbero considerarsi i consumatori dello spettacolo sportivo, agiscono, a vario titolo, innumerevoli soggetti che, con il loro atteggiarsi o con l'operare, possono arrecare o patire un danno, essere artefici o vittime di un illecito<sup>5</sup>.

La responsabilità, in tali casi, viene ad assumere una connotazione soggettiva od oggettiva estendendosi anche ad istruttori<sup>6</sup>, proprietari e gestori di impianti, a custodi di strutture e di attrezzi, ad arbitri,

---

*Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.*

<sup>4</sup> L. LEO, *Sport e Costituzione: un legame da rivedere*, in *Cammino diritto*, n.2/2021.

<sup>5</sup> V. PUTORTÌ, *Illecito sportivo del minore e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p.176.

<sup>6</sup> L. SANTORO, *Responsabilità degli istruttori ex art. 2048 c.c.: no se allievi maggiorenni*, nota a Trib. Prato 27 settembre 2011, in *Pers. danno.it*; V. FRATTAROLO, *op. cit.*, p.66)

precettori e genitori<sup>7</sup>, richiamando, non raramente, la previsione dell'art. 2050 c.c., in quanto l'attività sportiva rientra tra quelle che, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, comportano una rilevante probabilità del verificarsi del danno<sup>8</sup>.

A ciò si aggiunga il "catalogo" dei diritti che nell'esercizio della pratica sportiva possono venir lesi, *in primis*, quelli personalissimi e ricompresi nel novero dei diritti fondamentali o comunque costituzionalmente protetti<sup>9</sup>.

Più precisamente, la problematica potrà interessare il diritto alla vita o il diritto all'integrità fisica, il danno derivante dalla lesione del diritto alla riservatezza o all'immagine o quello correlato alla perdita di *chance*, incardinandosi inoltre nella tematica degli atti di disposizione, alienazione o rinuncia aventi ad oggetto il proprio corpo<sup>10</sup>.

Il diritto alla vita, al pari degli altri diritti della personalità, è per legge *intransmissibile, irrinunciabile, imprescrittibile, insurrogabile* e,

---

<sup>7</sup> G. BERTI DE MARINIS, *La responsabilità civile dei genitori ex art. 2048 c.c. per il fatto illecito del minore commesso durante una partita di calcio*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 1960 ss.

<sup>8</sup> M. CIMMINO, *Comportamenti lesivi del minore*, in *Fam. dir.* 2016, p. 153; ID. *Anche i minori accettano il rischio sportivo?* in *Dir. sport*, 2011; p. 2 ss.

<sup>9</sup> Corte Cost. n. 399/1998; *adde*, Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507, in *Nuova giur. civ. commentata*, 2002.

<sup>10</sup> G.C.M. RIVOLTA, *Immagine del minore, pubblicità e potestà dei genitori*, in *Rivista di dir. Industriale*, 1986, fasc. 2-4, pp. 158 -167

soprattutto, *indisponibile*: da tale indisponibilità deriva l'inefficacia del consenso del titolare.

La disposizione di cui all'art. 32 Cost.<sup>11</sup>, primo comma, che riconosce e garantisce tutela alla *salute, come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività*<sup>12</sup>, fondamentalemente approva e tutela il diritto all'integrità fisica inteso come valida pienezza di tutti gli elementi componenti l'organismo umano, senza peraltro specificarne aspetti o limitarne la dimensione.

Il codice civile vigente all'art. 5 stabilisce che «*gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume*»<sup>13</sup>; richiamando, così, ancora la *quaestio* incentrata sugli atti di disposizione, in cui assume particolare rilevanza il consenso dell'avente diritto.

Invero, il legislatore ha sancito la disponibilità del diritto all'integrità fisica, in via generale ed in tutta la sua estensione, a condizione che il consenso prestato non abbia il fine di produrre una

---

<sup>11</sup> P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, in *Riv. dir. Sport*, 2018, *passim*.

<sup>12</sup> Cfr. art.32 comma 1 Cost., il quale dispone che: “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*”

<sup>13</sup> L'art. 5 del Codice Civile, rubricato “Atti di disposizione”, al comma 1 prevede che: “*gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.*”

menomazione permanente dell'integrità stessa e non sia comunque contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Sono riferibili alla disciplina prevista dall'art. 5 c. c. anche gli atti di disposizione del proprio corpo e della propria integrità fisica posti in essere da chi pratica, da dilettante o da professionista<sup>14</sup>, un'attività sportiva nello svolgimento della quale è possibile che vi siano dei contatti violenti con l'avversario o il pericolo di lesioni.

Tutto ciò premesso risulterà, pertanto, doveroso delineare i confini della liceità dell'attività sportiva<sup>15</sup> e la relativa disciplina della responsabilità<sup>16</sup>. Sarà necessario, altresì, tenere in conto come l'attività sportiva, nonostante debba sottostare ai precetti di diritto comune, si presti ad un'applicazione delle norme che, in tali occasioni, subiscono un determinato adeguamento, tenendo in considerazione le esigenze specifiche dello sport<sup>17</sup>.

Lo Stato e la collettività, invero, accettano il rischio<sup>18</sup> legato alla pratica di una determinata attività come conseguenza dell'interesse prevalente che lo sport implica in prospettiva sociale, che si concretizza

---

<sup>14</sup> E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*; Napoli 2008, p. 8 ss.

<sup>15</sup> A. GRECO, *Rischio accettabile e illecito sportivo*, in *Dir. giust.*, 2018, p. 7 ss.

<sup>16</sup> M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. al cod. civ.* Scialoja Branca, Bologna, 1993, p. 68.

<sup>17</sup> G. VALORI, *Il diritto nello sport*, II ed., Torino, 2009, p.3 ss.

<sup>18</sup> G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. ass.* 1984, p. 282.

nel perseguimento del perfezionamento psicofisico della popolazione e del corretto sviluppo dello spirito agonistico<sup>19</sup>.

Dottrina e giurisprudenza, con riguardo alla teoria dell'accettazione del rischio, ricollegano alla disciplina di cui all'art. 50 c.p. - e pertanto ritengono scriminate - le lesioni dell'integrità fisica della persona, cagionate dall'atleta che abbia, tuttavia, osservato integralmente le regole tecniche e quelle comportamentali che disciplinano l'attività sportiva praticata<sup>20</sup>.

Pertanto, qualora la lesione all'integrità fisica sia stata prodotta durante un'azione di gioco, il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comprenderà sia l'effettiva corrispondenza della condotta assunta dall'atleta rispetto al contenuto del regolamento tecnico, sia la conformità di quest'ultimo al combinato disposto dell'art. 2043<sup>21</sup> cod. civ. e dell'art. 43 c.p., che richiama da un lato la normativa interna, dall'altro fa riferimento ai comuni obblighi di diligenza, prudenza e perizia<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> G. LIOTTA, voce *Sport (diritto dello)*, in *Diritto civile. Dizionario del Diritto Privato*, promosso da Irti, a cura di Martuccelli-Pescatore, Milano, 2011, p. 1568.

<sup>20</sup> Cass. civ. 20 febbraio 1997 n.1564; Cass. pen. 20 novembre 2000, n.8910; Cass. Pen. 17 maggio 2000 n° 2756.

<sup>21</sup> P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, vol. III, Torino, 2004, p. 806.

<sup>22</sup> Così, ad esempio, è responsabile il pugile esperto che nel corso di un allenamento effettuato in assenza di mezzi di protezione cagioni lesioni a un principiante. P.DINI, *L'atleta e i limiti del rischio*, in *Riv. dir. sport.* 1977, p. 60; B. AGOSTINIS, *La responsabilità dell'atleta*, in *Studi urbinati*, 2003, p. 7 ss.

Conseguentemente, nei casi in cui l'uso della violenza fisica<sup>23</sup> risulti effettivamente in contrasto con le regole del gioco, al suo ricorrere l'atleta risponderà della propria condotta a titolo di dolo o di colpa secondo le vigenti norme giuridiche<sup>24</sup>.

Interpretando i principi e le norme dell'ordinamento, la Suprema Corte ha riconfermato più volte che nelle gare sportive in cui la violenza fisica si assume quale elemento indispensabile e che comportano la possibilità di procurare un danno fisico all'atleta avversario, sono lecite<sup>25</sup> le lesioni provocate nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva e si risponde a titolo di colpa solamente per quelle determinate dalla violazione colposa di tali limiti.

E più specificamente, nel caso di lesioni personali causate dalla pratica sportiva, la Suprema Corte ha reputato superati i limiti del c.d. *rischio consentito* - con conseguente responsabilità – allorquando siano trasgredite deliberatamente le regole tecniche<sup>26</sup>.

Viene a delinearsi, pertanto, un illecito doloso quando il contesto sportivo diviene il pretesto per procurare lesioni, sostenuto

---

<sup>23</sup> G. DI FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv.it. dir. proc. pen.* 1983, p. 587.

<sup>24</sup> Cfr. Cass., 22 maggio 1967, in *Riv. dir. sport.*, 1968, 487. Adde, Pret. Bari, 9 marzo 1962, in *Arch. pen.*, 1962, II, 655, con nota di R. PANNAIN, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*.

<sup>25</sup> E. ZERBI, *Responsabilità del pilota e degli organizzatori di eventi sportivi*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1997, p.799.

<sup>26</sup> Si pensi ai falli di reazione oppure a quelli a gioco fermo o a palla lontana.

dall'intenzione di realizzare un atto di violenza fisica; l'illecito, diversamente, è colposo quando l'inosservanza delle regole tecniche si realizza durante una comune situazione di gioco e ha lo scopo di raggiungere un preciso traguardo agonistico e non di cagionare nocumento all'integrità fisica degli avversari<sup>27</sup>.

La *ratio* della suddetta interpretazione si fonda sul principio generale del nostro ordinamento in base al quale «*l'esercizio di una attività autorizzata dallo Stato purché rispondente all'interesse della comunità sociale, importa la non punibilità dei fatti lesivi che ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano osservate*<sup>28</sup>. Tale principio discende dallo stesso criterio che informa le cause di giustificazione previste dal codice penale; criterio che si riassume nella mancanza di danno sociale per l'esistenza di due interessi in conflitto, uno dei quali può essere soddisfatto solo a costo del sacrificio dell'altro»<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. Cass. pen, Sez. V, 20 gennaio 2005, n. 19473, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, 1034, con nota di FACCI.

<sup>28</sup> A tal riguardo, si è sottolineato come lo Stato autorizzi e promuova una molteplicità di attività, quale, ad esempio, l'educazione fisica, proprio al fine di tutelare e migliorare la salute e l'integrità psico-fisica della persona, sì da considerare giustificate le lesioni che da tali attività possono derivare. G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. pen.* 1975, p. 183; F. CORDEIRO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. it.*, 1951, II, p. 313.

<sup>29</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale (parte generale)* - Giuffrè Editore, 2000, Pag 314-315

Risulta palese, dunque, in siffatte ipotesi, il ricorrere di cause di giustificazione non codificate, fondate proprio sul principio del bilanciamento degli interessi.

Per la Suprema Corte, *«qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile risiede nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo<sup>30</sup>: tale collegamento va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta»*.

Comunque sia, è da ritenere quale criterio di condotta – e pertanto di giudizio – il riscontro dell'obbligo cui è tenuto ciascun atleta, *rectius*, ciascun individuo, di preservare in ogni sua azione il senso vigile e

---

<sup>30</sup> Cass. 20 aprile 2010 n. 20595, che ha rilevato come la condotta idonea a mettere seriamente in pericolo l'incolumità dell'avversario non possa ritenersi scriminata, in quanto l'atleta è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi ma non di disprezzo per la propria integrità fisica. In questo senso, vedi pure Cass. 20 ottobre 2009 n. 2281; Cass. 22 ottobre 2004 n. 20597.

prudente del rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario e dei terzi, e di adeguare in tal senso la sua condotta<sup>31</sup>.

Lo stesso lampante *favor* dello Stato verso la pratica sportiva come momento di crescita e sviluppo dell'individuo richiama immancabilmente l'attenzione sul minore che svolge un'attività sportiva: e soprattutto nell'età in cui lo sport assume per lui notevole rilevanza e occupa buona parte del suo tempo libero.

Come già accennato in apertura, per i minori lo sport rappresenta il realizzarsi del più ampio diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ludiche previsto dalla Convenzione per i diritti del fanciullo<sup>32</sup>.

Uno dei compiti educativi dei genitori, infatti, è quello di incoraggiare i propri figli ad ambire al benessere fisico, all'inclusione e alla coesione sociale<sup>33</sup>, incoraggiandoli a svolgere attività ludiche, ricreative, motorie o specificatamente sportive che rispecchino le inclinazioni del minore stesso. Inoltre, i genitori devono esortare i propri figli alla cura e al rispetto del corpo e delle regole di lealtà e

---

<sup>31</sup> G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, in *Resp. civ. prev.* 2005, p. 1038 ss.

<sup>32</sup> Cfr. Convenzione per i diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/1991.

<sup>33</sup> E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, *passim*, e V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 405 ss.

correttezza in ogni ambito dell'agire umano, come pure soddisfare i bisogni dei minori correlati al raggiungimento di queste finalità.

L'efficace realizzazione dell'interesse alla pratica sportiva, inoltre, pur discendendo dal comportamento del minore, sottolinea la necessità di una corretta formazione operata dalla scuola<sup>34</sup>.

Con riferimento alle prescrizioni ex art.147 c.c., fondate sull'art. 30 Cost.<sup>35</sup>, ai genitori, in particolar modo, compete il difficile compito di trasmettere ai figli virtù positive, attraverso l'educazione, offrendo loro, tramite la pratica dell'attività sportiva<sup>36</sup>, un paradigma di ciò che dovrebbe essere l'educazione *tout court*, favorendo quanto più si adatta ai loro desideri e alla loro indole<sup>37</sup>.

Dalla lettura del codice non risultano precise regole con riferimento all'attuazione del dovere di educazione, malgrado l'art.147 c.c. imponga ai genitori di tener conto delle *capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli*.

Ne consegue, pertanto, che in materia di educazione vi sia ampia discrezionalità per chi è investito della responsabilità genitoriale: di

---

<sup>34</sup> Sull'insegnamento a scuola dell'educazione fisica v. P.M. VPIANA, *Educazione fisica*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, 1990, *passim*.

<sup>35</sup> A. C. PELOSI, *La patria potestà*, Milano, 1965, pp. 182 ss

<sup>36</sup> P. STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Studi di Diritto Civile*, Napoli, 1986, p. 464.

<sup>37</sup> Trib. Milano 16 dicembre 2009.

conseguenza, nella funzione educativa è esclusa l'interferenza di soggetti terzi, sia pure nel basilare ossequio dei principi costituzionali fondamentali, che rappresentano il *sostrato culturale di ogni persona*, di ogni cittadino dell'ordinamento, e pertanto anche del minore, *in modo che non si senta sradicato ed estraneo al contesto sociale in cui deve vivere*<sup>38</sup>.

La Carta internazionale per l'Educazione Fisica<sup>39</sup>, l'Attività Fisica e lo Sport, dopo aver assegnato un ruolo fondamentale all'educazione fisica, all'attività fisica e allo sport, al fine di equilibrare e rafforzare i legami tra l'attività fisica e le altre componenti dell'educazione, sottolinea la necessità di assicurare che *«le lezioni di educazione fisica di qualità ed inclusive, preferibilmente su base giornaliera, siano intese come una parte obbligatoria dell'istruzione primaria e secondaria e che lo sport e l'attività fisica a scuola e in tutti gli altri canali delle istituzioni educative svolgano un ruolo fondamentale nelle routine quotidiane dei bambini e dei giovani»*<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> M. BESSONE, *Rapporti etico sociali*, in *Comm. Cost.* BRANCA, Bologna-Roma, 1977, pp.101 ss.

<sup>39</sup> B. NASCIMBENE, *Diritto sportivo* (Unione europea), in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 341 ss.

<sup>40</sup> Cfr. art. 1.7, Carta internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport, adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco il 21 novembre 1978 e rivista nel 2015.

La legge n. 107/2015 indica, poi, tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche: il «*potenziamento delle discipline motorie*», lo «*sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport*»<sup>41</sup>, l'«*attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica*» (art. 1, comma 7, lett. g)<sup>42</sup>.

Da ultimo, anche il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 3 indica, tra i propri obiettivi, quello di «*riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche*»<sup>43</sup>.

In questa logica è generalmente condivisa, alla luce degli svolgimenti attuali della società e dell'ordinamento, la declinazione dello sport e della educazione fisica come «*diritto umano*» (così la Carta Olimpica, 1978 e succ. mod. sino al 2014, e la Carta Fondamentale

---

<sup>41</sup> M. CIMMINO, *Sport, tempo libero e diritti della personalità*, in *Scienze e Ricerche*, 15 novembre 2018.

<sup>42</sup> Così la Carta Olimpica all'art. 8 dei Principi Fondamentali e l'art. 1, comma 1, della Carta Fondamentale dello sport e dell'educazione fisica dell'Unesco, adottata nel 1978.

<sup>43</sup> Art. 3 D.lgs. 26 febbraio 2021 n.36, rubricato «*Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori*», al comma 2 lett. e) dispone che: «*Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi: [...] e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche*».

dello sport e dell'educazione fisica dell'Unesco del 1977) agevolmente riconducibile ai “*diritti inviolabili dell'individuo*” (art. 2 Cost.) che attraverso le finalità perseguite (come anche ribadiscono le Carte federali: lo sport favorisce l'inclusione, è conducente alla realizzazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 cost., sviluppa le doti di lealtà e di correttezza) garantisce lo sviluppo della personalità del singolo.

A codesta elevata considerazione dello sport non è certamente estraneo il mutato approccio che l'Unione Europea mostra oggi nei confronti del fenomeno sportivo, la cui rilevanza non è più confinata nell'ambito delle attività economiche.

Ai sensi dell'art. 165 TFUE, infatti, l'UE «*contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport*» al quale riconosce «*funzione sociale ed educativa*» ed idoneità a «*proteggere l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani di essi*».

Proprio con particolare riferimento ai giovani, l'art. 31 della Convenzione adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991 n. 176 (che dopo la revisione costituzionale dell'art. 117 Cost. si impone alla legge nazionale), sancisce il “*diritto del minore al tempo libero, al riposo, a dedicarsi al gioco ed alle*

*attività ricreative proprie della sua età ed a partecipare alla vita artistica e culturale”<sup>44</sup>.*

Appaiono evidenti, dunque, i punti di contatto tra attività sportiva e minori; problematiche, invece, risultano le soluzioni a problemi più specifici che affronteremo nel corso della trattazione di siffatta tematica, connessa proprio al contesto minorile.

## ***2. Sport minorile, da attività ludica ad attività regolamentata***

*Schiller (1759-1805) sostiene che: “l’uomo è pienamente tale solo quando gioca”*: solo giocando, infatti, l’individuo è capace di rendere libera la propria mente da influenze e pressioni esterne; questo perché il gioco non ha altro fine che il gioco stesso ed è la sola attività che viene preferita *ex se* e non in funzione di un fine esterno ad essa.

Molteplici studi di psicologia infantile, già a partire dal 1940, hanno messo in evidenza come il gioco, sin dai primi mesi di vita dell’infante, sia essenziale per il suo sviluppo psicofisico, dal momento che mediante il gioco, il bambino si meraviglia e fa proprie nuove modalità utili per relazionarsi con il mondo esterno.

---

<sup>44</sup> L’art.31 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) al comma 1 dispone che: *“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.”*

*Jean Piaget sostiene che “esplorando, manipolando e sperimentando, dapprima il suo corpo e a seguire gli oggetti, il bambino capisce come coordinare azioni e percezioni, comprendendone le prime connessioni causali”. Mettendo in connessione lo sviluppo dell’attività ludica con lo sviluppo mentale, Piaget sostiene che l’attività ludica è il mezzo principale per l’analisi del processo cognitivo del bambino e che questo costituisce la “più spontanea abitudine del pensiero infantile”<sup>45</sup>.*

Piaget evidenzia tre stadi di sviluppo del comportamento ludico:

**1. giochi di esercizio:** contraddistinguono il primo anno di vita (fase “senso-motoria”) e non sono altro che la ripetizione di schemi di comportamento motori o vocali notati nell’adulto. *Afferrando, dondolando o portando gli oggetti alla bocca, aprendo e chiudendo le mani*, il bambino capisce come coordinare i gesti e controllare i suoi movimenti.

**2. giochi simbolici:** contraddistinguono il range compreso tra i 2 e i 6 anni (“fase rappresentativa”), durante il quale i bambini sviluppano la capacità di mostrare, mediante gesti o schemi acquisiti, una situazione non attuale. La capacità di immaginare ed imitare appresa in

---

<sup>45</sup> J. PIAGET, *La psicologia del bambino*, Brossura, Einaudi, 2001, p. 136.

questa fase, permette loro di replicare esperienze viste, ma non ancora provate in prima persona.

**3. giochi con regole:** si manifestano tra i 7 e gli 11 anni (“fase sociale”), quando il bambino inizia a relazionarsi con gli altri. Tali giochi, implicano la capacità di condividere e obbedire a precise regole della socializzazione tra pari.

Le varie modalità di gioco dipendono dallo sviluppo emotivo del bambino, vanno trasformandosi con la crescita e, per questo motivo, sono rivelatrici del suo equilibrio psichico.

Tuttavia, anche la pratica sportiva a livello *agonistico* può atteggiarsi come momento fondamentale dello sviluppo per i bambini e adolescenti, finalizzata a definirne il modo di essere e di apparire, a modellarne l’identità fisica e quella personale<sup>46</sup>.

Per il giovane che pratica attività sportiva a livello agonistico deve, inoltre, essere sempre assicurato il carattere ludico dell’attività<sup>47</sup>.

Si evidenzia che, malgrado le puntuali e tempestive tutele<sup>48</sup>, l’attività atletica dei minori finalizzata al raggiungimento ed

---

<sup>46</sup> M. GIORGIANNI, *In tema di capacità del minore di età*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 103 ss.

<sup>47</sup> P. DAVID, *Human Rights in Youth Sport. A Critical Review of Children’s Rights in Competitive Sport*, Londra, 2005).

<sup>48</sup> Cfr., da ultimo, *Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla tutela dei minori nello sport*, in *G.U.U.E.* 12 dicembre 2019, C 419/01.

all'ottenimento di un cospicuo incremento tecnico, così come il gareggiare nelle competizioni ufficiali, subisca un'evoluzione dovendo essere pianificata secondo modelli organizzativi all'interno dei quali gli spazi di libertà si riducono drasticamente facendo sorgere impegni che, progressivamente, diventano veri e propri obblighi giuridici.

Questo significativo cambiamento si realizza con l'ingresso del minore nel mondo sportivo istituzionalizzato, a seguito di tesseramento.

Diventata istituzione e, pertanto, diritto, l'attività sportiva si inserisce nell'ordinamento e prende parte al rispetto di quei precetti e condizioni che le norme fissano a presidio di ogni altro diritto e interesse rilevante: negli ordinamenti di *civil law* trova il primo riferimento nella disciplina del danno e della responsabilità, in particolar modo nelle attività professionistiche<sup>49</sup>; mentre, negli ordinamenti di *common law* si dà importanza prevalentemente alla prevenzione dei reati.

La Carta Olimpica ricomprende il diritto allo sport tra i diritti dell'uomo; la Carta Internazionale dello Sport (UNESCO) conferma – all'art.1 – il diritto di ogni persona alla pratica sportiva, in quanto essenziale per la formazione della propria personalità.

---

<sup>49</sup> R. GIAMPIETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, 2002, p. 119.

La Convenzione dei diritti del fanciullo, ratificata dal nostro Paese con L. 176/1971, prevede all'art.7 il diritto del soggetto minore alla pratica sportiva e alle attività ludiche adeguate all'età.

In Italia, la L. 23 marzo 1981, n.91, ha ribadito la libertà della pratica sportiva, reputata come una “*esplicazione della personalità dell'individuo*” meritevole di promozione e di tutela<sup>50</sup>.

La clausola generale dei diritti inviolabili, contenuta nell'art 2 della Costituzione, ammette la possibilità per il giurista di costruire tutte le posizioni soggettive idonee a salvaguardare ogni singolo riflesso della persona nella realtà sociale, entro i confini in cui si trova nelle già citate “*formazioni ove si esplica la sua personalità*”<sup>51</sup>.

Pertanto, lo sport, nato come attività meramente ludica, diviene istituzione e si cristallizza come diritto, anzi, in ottica costituzionale, come diritto fondamentale dell'individuo, rientrando in particolare tra quelli naturalmente a questo ascrivibili e collegati ai momenti della *freie entfaltung* della personalità<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr. S. RIGAZIO, *Autodeterminazione del minore e attività sportiva*, Torino, 2018, p. 112.

<sup>51</sup> V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto*, cit., pp. 410-411.

<sup>52</sup> M. GIORGIANNI, *In tema di capacità del minore di età*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 103 ss.

Le regole che disciplinano l'organizzazione e la pratica dell'attività sportiva e cristallizzano il complesso di dettami e divieti indirizzati alla tutela dell'eguaglianza nella competizione ed alla salvaguardia dell'integrità fisica degli atleti – dalla giurisprudenza generalmente denominati “*regolamenti indipendenti delle federazioni*” – godono esclusivamente di un'efficacia giuridica interna, e sono, quindi, palesemente irrilevanti per l'ordinamento statale.

Nondimeno, in taluni casi, una condotta sportiva non conforme a tali regole interne può provocare ripercussioni anche all'interno dell'ordinamento statale, concretizzandosi nell'inflizione di sanzioni civili e penali.

Motivo per cui, nell'attività sportiva, può accadere l'ipotesi per cui un atleta, titolare - come gli altri soggetti - di diritti fondamentali, come quello all'integrità fisica, debba acconsentire non soltanto a subire lesioni, in alcuni casi anche di grave entità, ma anche a doverle provocare a terze persone: si pensi al caso dell'atleta di arti marziali che accordi tale possibilità tramite contratto.

La pratica sportiva delle arti marziali, infatti, prevede condotte tecniche che, tenute al di fuori dell'attività sportiva, rappresenterebbero, *ex se*, reato: si definisce, difatti, come uno “sport a

violenza necessaria”. La pratica di tali sport, infatti, per le modalità stesse con le quali si svolge, arreca o può arrecare lesioni ad altri soggetti: ciononostante, anche per queste tipologie di sport non vi sono dubbi che nel caso in cui l’esito dannoso (sia esso una lesione o anche un evento letale) sia risultato della violazione delle norme che regolano la disciplina sportiva – come ad esempio un colpo proibito nelle arti marziali – la responsabilità penale continui a sussistere, per dolo o colpa, a seconda dei casi<sup>53</sup>.

In altri sport, come il basket, in cui la violenza è vietata, può in ogni caso accadere che vi sia la causazione di un evento lesivo.

In alcuni casi, ancora, il comportamento contrario alle norme è dovuto dalla specifica intenzione di aggredire e creare un danno all’integrità fisica del *competitor*, e risulta del tutto alieno all’attività agonistica: questa fattispecie non può essere ricondotta a nessuna ipotesi di tutela o di scriminante prevista dall’ordinamento giuridico statale.

---

<sup>53</sup> R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003, p. 45

### **3. La prestazione sportiva: a) del professionista e del dilettante**

La Carta Europea dello Sport definisce lo sport (art.2) come *“qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”*<sup>54</sup>. Si tratta di una definizione molto ampia, che include anche il gioco e la semplice pratica dell’esercizio fisico<sup>55</sup>.

Si sono tentate altre definizioni più ristrette di sport, talvolta puntando sul fattore competizione, talvolta sulla presenza di una organizzazione e di regole. Tuttavia, non si è stati in grado di dare una definizione unica di sport che raccordasse tutti i suoi elementi caratterizzanti.

Secondo la Carta Europea dello Sport, si tratta di un’importante *“fattore per lo sviluppo umano”*<sup>56</sup>, e se ne parla anche in termini di

---

<sup>54</sup> L’art. 2 Carta europea dello Sport, rubricato “Definizione e campo di applicazione della Carta”, al comma 1 dispone che: *“Si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.”*

<sup>55</sup> M. COCCIA, *Diritto dello sport*, Le Monnier, 2004, p.159.

<sup>56</sup> Cfr. Art. 1 Carta europea dello Sport, rubricato “Scopo della Carta” al comma 1 dispone che: *“I governi, con lo scopo di promuovere lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, adotteranno le misure necessarie a realizzare le enunciazioni della presente Carta in accordo con i principi enunciati nel Codice di Etica Sportiva.”*

“diritto allo sport”, pensato sia come occasione finalizzata alla fruizione di programmi di educazione fisica volti a sviluppare le attitudini sportive di base, sia come opportunità per realizzare il potenziale sviluppo personale e/o per raggiungere livelli di eccellenza tecnica<sup>57</sup>.

Anche al livello nazionale, l’art. 1 della legge 23 marzo 1981 n.91, sul *professionismo sportivo*, sancisce la libertà dell’esercizio dell’attività sportiva<sup>58</sup>.

Il diritto sportivo è, pertanto, quella materia interdisciplinare che affronta questioni concernenti lo svolgimento dell’attività sportiva, sia al livello professionistico che dilettantistico<sup>59</sup>.

Le fonti del diritto sportivo sono plurime e si possono raggruppare nelle seguenti categorie:

- fonti sovranazionali: la Carta Europea dello Sport, la Carta Olimpica, le direttive e le raccomandazioni del CIO, gli statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali, il regolamento della World Anti Doping Agency;

---

<sup>57</sup> F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 2090 ss.

<sup>58</sup> L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 171 ss.

<sup>59</sup> A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, p. 521 ss.

- fonti nazionali di natura pubblicistica: lo Statuto e i Regolamenti del CONI, il codice di comportamento sportivo del CONI ed il relativo regolamento di garanzia, gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali.

Il criterio per distinguere sportivi dilettanti e professionisti<sup>60</sup>, è indicato nell'art. 2 della legge 23 marzo 1981 n 91. Sono sportivi professionisti: *«gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»*<sup>61</sup>.

Ne consegue che le figure non ricomprese nella definizione di cui all'art.2 L.91/1981 non acquistano lo status di “professionista”<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2005, p. 41.

<sup>61</sup> Art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, n. 242, consultabile on line in [www.figc.it](http://www.figc.it).

<sup>62</sup> G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 13 ss.

La prestazione sportiva è svolta a titolo oneroso<sup>63</sup>, e cioè dietro la corresponsione di retribuzioni o compensi sportivi, e deve essere continuativa, non occasionale<sup>64</sup>.

Tuttavia, alcune federazioni, come la FIGC, impongono che l'attività sportiva sia non solo "continuativa", ma "prevalente" rispetto ad altre occupazioni lavorative<sup>65</sup>.

La federazione sportiva di appartenenza, in forza della propria autonomia statutaria<sup>66</sup>, prevede un ambito di attività chiaramente qualificato e praticato in forma professionistica, purché il fenomeno sportivo abbia una certa rilevanza economica e che l'attività sia riconosciuta dalla relativa Federazione Internazionale. Trattasi di un requisito formale, che ha dato origine ad un *tertium genus* all'interno della categoria di "lavoratore sportivo", a metà tra il professionista ed il dilettante<sup>67</sup>, ossia quello del "dilettante retribuito" o "professionista di fatto".

---

<sup>63</sup> A. GALASSO, S. MAZZARESE (a cura di), *Il principio di gratuità*, Milano, 2008, p. 279

<sup>64</sup> V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

<sup>65</sup> G. LIOTTA - L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, pp. 75-76

<sup>66</sup> L'Art. 13 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni nazionali e delle discipline sportive associate enuncia un principio distintivo tra attività professionistiche e non professionistiche.

<sup>67</sup> A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006, p.15.

Dobbiamo sottolineare che nel nostro Paese sono pochi gli sport che permettono all'atleta di acquisire lo *status* di professionista.

Peraltro, la società sportiva può sottoscrivere contratti con atleti professionisti (art. 10 legge 23 marzo 1981 n 91) nel caso in cui:

- 1) è costituita in forma di società di capitali (SPA o SRL),
- 2) ha costituito un collegio sindacale,
- 3) è affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI<sup>68</sup>.

Con riferimento al diritto del lavoro sportivo<sup>69</sup>, viene sottolineata la problematica di come regolamentare i contratti sportivi dei professionisti, e i relativi compensi<sup>70</sup>. La disciplina del contratto sportivo professionistico è contenuta agli artt. 3 e ss. della L. 23 marzo 1981 n 91.

---

<sup>68</sup> L'art. 10 Legge 23 marzo 1981 n.91, rubricato "Costituzione e affiliazione" prevede: "*Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.*

*L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.*

*L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.*

*Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI."*

<sup>69</sup> M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, p. 95 ss.

<sup>70</sup> P. MORO, *Questioni di diritto sportivo: casi controversi nell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999, p. 5 ss

Si presume che il contratto degli atleti professionisti comporti l'instaurazione di un rapporto riconducibile alla *species* lavoro subordinato<sup>71</sup>, salvo prova contraria.

Diversamente, si parla di lavoro autonomo o para-subordinato, nel caso in cui ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- *l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*
- *l'atleta non è contrattualmente vincolato per quanto riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;*
- *la prestazione sportiva (compresi gli allenamenti) non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno<sup>72</sup>.*

---

<sup>71</sup> M. PERSIANI, *Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2013, p. 826 ss.

<sup>72</sup> L'art. 3 Legge 23 marzo 1981 n.91, rubricato "Prestazione sportiva dell'atleta" prevede: "*La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.*

*Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:*

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;*
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno."*

La normativa contenuta nella L.23 marzo 1981 n.91 delinea la disciplina del contratto sportivo professionistico di lavoro<sup>73</sup>, che prevede disposizioni in deroga alla normativa generale, contenuta prevalentemente all'interno del codice civile e dello Statuto dei lavoratori<sup>74</sup>.

Peraltro, ogni federazione sportiva stila ed aggiorna ogni tre anni un modello di contratto sportivo professionistico<sup>75</sup>, che garantisce un livello minimo di tutela per l'atleta. Tra le previsioni, ispirate alla legislazione corrente, vi sono:

- l'obbligatoria osservanza delle regole tecniche e delle disposizioni previste per il raggiungimento degli obiettivi agonistici;
- il facoltativo inserimento della c.d. "clausola compromissoria" con la quale le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del contratto, insorte fra la società sportiva e l'atleta, sono devolute ad un collegio arbitrale;

---

<sup>73</sup> F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 371 ss.

<sup>74</sup> D. ZINNARI, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?* in *GiustiziaSportiva.it*, 2007, p. 23 ss.

<sup>75</sup> P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2006, p. 721 ss.

- il divieto di apposizione delle c.d. “clausole di non concorrenza” o limitative della libertà professionale dell’atleta per un momento posteriore alla risoluzione del contratto;
- la possibilità di apporre al contratto un termine risolutivo, nel limite massimo di cinque anni decorrenti dalla data di inizio del rapporto;
- la possibilità di regolare sia l’eventuale cessione del contratto a termine fra gli stessi soggetti, sia la cessione del contratto, prima della sua scadenza, da una società sportiva ad un’altra, a patto che l’altra parte sia concorde e siano rispettate le modalità previste dalle federazioni sportive nazionali.

In materia di diritto del lavoro sportivo, in ambito calcistico, l’art.28 delle regole organizzative interne (NOIF) definisce i professionisti come i «*calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C*»<sup>76</sup>.

Le norme fondamentali riguardanti i contratti sportivi ed i compensi per la prestazione sportiva al livello professionistico sono contenute nell’Accordo Collettivo stipulato tra la FIGC e i sindacati

---

<sup>76</sup> Art. 28 NOIF della FIGC, rubricato “I professionisti”, al comma 1 dispone che: “*Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.*”

rappresentativi dei calciatori e delle società professionistiche, in attuazione all'art.4 della L.23 marzo 1981 n.91.

Attenzionando, parallelamente, l'ambito del dilettantismo sportivo<sup>77</sup>, notiamo che lo stesso incorpora l'ampissimo settore di attività sportive che non possono fregiarsi del titolo di "professionistiche", mancando, con riferimento a queste, un riconoscimento in tal senso della federazione di appartenenza. Ciononostante, anche queste fanno parte del sistema CONI.

Riguardo le attività sportive dilettantistiche, l'abrogato decreto ministeriale 17 dicembre 2004 in materia di obblighi assicurativi qualificava gli sportivi dilettanti come *«tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di quelli che vengono definiti professionisti»*<sup>78</sup>.

La dottrina sostiene che *«lo statuto dell'atleta dilettante appare del tutto anacronistico e in stridente contrasto con la moderna*

---

<sup>77</sup> E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli, 2008, p. 119.

<sup>78</sup> L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2005, p. 41.

*spettacolarizzazione e commercializzazione che caratterizza il mondo dello sport nel suo complesso»<sup>79</sup>.*

Il differente trattamento tra dilettanti e professionisti, che, di fatto, si trovano in posizioni analoghe, viene giustificato da parte della dottrina sostenendo che ai dilettanti si possa estendere per analogia l'applicazione della disciplina sul professionismo sportivo<sup>80</sup>. Tuttavia, tali giustificazioni non tengono in considerazione l'espresso divieto di estensione analogica previsto per le leggi speciali, contenuto nell'art.14 delle preleggi<sup>81</sup>.

La giurisprudenza ha sostenuto che non riconoscere la qualifica di professionista impedisce all'atleta di sottoscrivere contratti di lavoro regolati dagli articoli 4 e ss. della L.23 marzo 1981 n.91, ma, al contempo, non impedisce l'instaurazione di un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) disciplinato dalla normativa generale. Ciò posto, sembra potersi escludere che la L. 23 marzo 1981 n.91 violi il principio di indisponibilità del tipo contrattuale legale.

Occorre sottolineare come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia ripetutamente ritenuto l'attività sportiva oggetto di un contratto

---

<sup>79</sup> G. ADAMI, *Attività sportiva professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2001, p. 236 ss.

<sup>80</sup> P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2006, p. 721 ss.

<sup>81</sup> M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 97 ss.

di lavoro - riconoscendo la relativa applicabilità degli art. 49 ss. o 56 ss. TFUE - se posta in essere dietro pagamento di un corrispettivo. Allo stesso tempo, tuttavia, ha affermato l'irrilevanza dello *status* di "dilettante"<sup>82</sup> riconosciuto dalle federazioni nazionali, dando indirettamente tutela agli atleti. Sulla stessa scia si muove l'art. 2 del regolamento FIFA su status e trasferimento dei calciatori<sup>83</sup>.

La giurisprudenza, tanto a livello nazionale quanto europeo, non è riuscita a porre un rimedio definitivo al problema in esame, posto che il sistema si regge ancora sul precario equilibrio garantito dall'art. 2 della L.91 del 1981.

Buona parte delle Federazioni considera, attualmente, economicamente insostenibile il riconoscimento, in capo alle stesse, del professionismo e, realisticamente, sembra essere questa la sola e vera ragione dell'attuale assetto.

Le norme organizzative interne della FIGC (NOIF) presentano una particolareggiata differenza all'interno della categoria dei tesserati (art.

---

<sup>82</sup> B. ZAULI, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1955

<sup>83</sup> Art.2 Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori, rubricato "Lo status dei calciatori: dilettanti e professionisti" al comma 1 prevede che: "*I calciatori che giocano nel "Calcio Organizzato" si suddividono in Dilettanti e Professionisti.*"

27), con la finalità di riconoscere differenti regimi, con conseguenti riflessi applicativi sull'art. 2 della L.91 del 1981<sup>84</sup>.

In particolare, l'art. 28 NOIF qualifica come atleti professionisti «*i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C*»<sup>85</sup>. In capo a questi trova applicazione la L.91/81, ed infatti «*il rapporto di prestazione da "professionista" [...] si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato tra il calciatore e la società*»<sup>86</sup>.

Gli atleti dilettanti ex artt. 29 e 30 delle NOIF, diversamente, sono «*i calciatori tesserati che praticano attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti, che giocano il "Calcio a*

---

<sup>84</sup> M. SANINO – F. VERDE, *Il Diritto Sportivo*, CADAM, Padova, 2011.

<sup>85</sup> Art. 28 NOIF della FIGC, rubricato "i professionisti", al comma 1 dispone che: «*Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.*»

<sup>86</sup> Art. 28 NOIF della FIGC, rubricato "i professionisti", al comma 2 dispone che: «*Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.*»

*Cinque”, che svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile»<sup>87</sup>.*

L'art. 29 comma 2 delle NOIF prevede che *«per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato<sup>88</sup>»*. La norma in esame trova la sua *ratio* sia nelle peculiarità dell'ordinamento sportivo - in quanto il (vero) dilettante non assume un vero e proprio obbligo di lavorare - sia nella componente economica, collegata all'eventuale riconoscimento del professionismo, già accennata.

Il fenomeno di contenimento del professionismo si spiega, pertanto, con la precisa volontà “privatistica” delle federazioni di frenare la *vis expansiva* del diritto del lavoro. Tuttavia, occorre sottolineare nuovamente come la normativa federale non possa contrastare la riqualificazione del rapporto sportivo del dilettante in rapporto di lavoro subordinato, in quanto in tal caso risulterebbe dubbia la conformità della legge sia rispetto agli artt. 3 e 35 Cost., sia rispetto all'art. 24 Cost.

---

<sup>87</sup> Art. 29 NOIF della FIGC, rubricato “i non professionisti”, al comma 1 dispone che: *“Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il “Calcio a Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile.”*

<sup>88</sup> Art. 29 NOIF della FIGC, rubricato “i non professionisti”, al comma 2 dispone che: *“per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato”*.

### ***Segue. b) del minore***

Possono instaurarsi, anche nello sport minorile, determinati rapporti finalizzati a ricomprendere il gesto atletico all'interno di un'attività organizzata e finalizzata al raggiungimento di obiettivi agonistici preordinati dall'ente.

L'acquisto, in capo al bambino o all'adolescente, dello *status* di soggetto nell'ordinamento sportivo, con l'imputazione dei correlativi effetti giuridici, non riduce né fa venir meno i diritti legati alla minore età.

Ad ogni modo, l'attività organizzata dalle federazioni all'interno delle categorie *di base* conserva natura prevalentemente ludica<sup>89</sup>.

Più precisamente, l'ingresso del minore nell'*organico* della squadra iscritta dall'ente alle competizioni ufficiali<sup>90</sup>, produce determinati effetti, coinvolgendo l'atleta nel prendere parte agli allenamenti e alle gare<sup>91</sup>, in quanto repentini abbandoni potrebbero

---

<sup>89</sup> Secondo quanto previsto dal par. 1.1 del citato Comunicato ufficiale n. 1 del 01/07/2020, Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, «*l'attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico ed è organizzata su base strettamente locale*».

<sup>90</sup> Secondo quanto disposto dal Comunicato ufficiale n. 1 del 01/07/2020, Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, «*le Società, al momento dell'iscrizione ai Tornei Federali presentano l'elenco nominativo dei componenti la squadra, indicando l'anno di nascita di ciascun bambino/a*».

<sup>91</sup> M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, p. 4.

compromettere i risultati agonistici dell'ente e provocare, inoltre, un danno patrimoniale e, perfino, non patrimoniale<sup>92</sup>. Da ciò deriva che con l'avanzare dell'età il concreto *impegno* assunto dal minore acquisisce gradualmente maggiore importanza<sup>93</sup>.

Occorre ricordare che l'adolescente, al compimento del quattordicesimo anno di età, può essere tesserato come «giovane dilettante» da una squadra militante nella Lega Nazionale Dilettanti e partecipare ai match dei relativi campionati, potendo anche essere remunerato tramite somme di denaro; l'eventuale impiego nei campionati nazionali organizzati dalla LND implica, invero, la stipulazione di un accordo economico concernente le prestazioni sportive e la quantificazione della c.d. *indennità di trasferta*, dei rimborsi forfettari di spese e dei premi.

In aggiunta, sempre al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, ai calciatori può essere riconosciuta la qualifica di “giovani di serie” *«quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di*

---

<sup>92</sup> Il summenzionato Comunicato ufficiale n. 1 del 1° luglio 2020, Settore Giovanile e Scolastico della FIGC prevede, ad esempio, l'irrogazione di ammende per la società che abbia rinunciato a disputare la gara nonché la possibilità che la stessa sia obbligata a corrispondere un indennizzo per le spese di organizzazione. A ciò si aggiunga che, in conseguenza della seconda rinuncia a disputare una gara, è prevista l'esclusione dal campionato ed una conseguente sanzione pari a dieci volte quella prevista per la prima rinuncia.

<sup>93</sup> L'art. 92 delle NOIF della FIGC assoggetta tutti i tesserati all'osservanza anche delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza.

*tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche»<sup>94</sup>.*

Per i giovani di serie, l'art. 92, comma 2 delle NOIF della FIGC sancisce l'obbligo di *«partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva»<sup>95</sup>.*

Pertanto, anche per i minori, il gesto atletico può diventare oggetto di una prestazione sportiva.

Chiaramente, una prestazione del genere assume connotati del tutto peculiari legati all'età dell'atleta; in questo modo, anche il gesto atletico del minore, tuttavia, finisce, gradualmente, per perdere il proprio carattere ludico, assumendo i connotati di un dovere finalizzato

---

<sup>94</sup> Art. 33 NOIF della FIGC, rubricato "I giovani di serie" al comma 1 dispone che: *"I calciatori "giovani" dal 14° anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche"*.

<sup>95</sup> Art. 92 NOIF della FIGC, rubricato "Doveri dei tesserati", al comma 2 dispone che: *"I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica."*

al raggiungimento degli obiettivi agonistici programmati dalla Federazione che lo ha tesserato.

Lo stesso atto di ingresso del minore nell'ordinamento sportivo, ossia il tesseramento, pone all'interprete una serie di quesiti collegati, tra gli altri, all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Tenendo in debita considerazione il costante incremento numerico di minori che praticano attività sportiva, risulta opportuno riflettere su quando si configuri la responsabilità per l'eventuale danno cagionato in ambito sportivo dagli allievi, e a chi questa possa essere ascritta; se, in base alla lettura congiunta degli artt. 2047 c.c. e 2048 c.c., ai genitori, agli allenatori, agli istruttori e agli insegnanti.

In altre parole, è necessario verificare che rapporto intercorra tra l'atleta minorenni e la responsabilità civile sportiva<sup>96</sup>.

Ci si deve domandare se, in tali occasioni, la responsabilità civile debba esser ricostruita secondo i modelli abitualmente adottati dalla giurisprudenza nelle circostanze in esame e se, come nelle ipotesi di responsabilità civile sportiva *ex art. 2043 c.c.*, sia opportuno integrare il giudizio tramite l'applicazione della clausola del rischio consentito, così da comprimere l'area dell'antigiuridicità<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> A. LEPORE, *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione di attività sportive*, in DI NELLA, *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010, 255 ss.

<sup>97</sup> P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002.

Al riguardo, la Suprema Corte<sup>98</sup>, nelle sue recenti pronunce, pare aver subito l'influsso delle teorie sulla responsabilità sportiva *tout court*, allorquando essa ha ribadito come ogni attività sportiva, contraddistinta da agonismo e da un certo grado di contatto fisico tra gli atleti finalizzato al raggiungimento di un esito fruttuoso nella competizione, implichi un rischio per l'integrità fisica dei giocatori, connaturato nella stessa attività sportiva, che è sicuramente permessa dall'ordinamento e, inoltre, promossa e tutelata dallo Stato<sup>99</sup>.

In questo modo, si delinea un trattamento sanzionatorio di maggior *favor* e flessibilità per l'attività sportiva, che comporta una compressione dell'illiceità, facendo venir meno, conseguentemente, l'applicabilità di ulteriori tipologie di responsabilità come quelle facenti capo ai genitori, istruttori o sorveglianti.

Sotto altra prospettiva, di non marginale importanza, si pone la difficoltà di determinare se e quando la responsabilità degli istruttori escluda quella dei genitori.

---

<sup>98</sup> Cass. 19 gennaio 2007 n. 1197, in *Corr. giur.*, 2007, 4, 489, con nota di VIDIRI, *Lo sport del calcio è un'attività pericolosa?*

<sup>99</sup> A. LEPORE, *Le responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione*, in DI NELLA, *Manuale di Diritto dello sport*, op. cit., 266 ss.

Ai sensi dell'art. 2048 c.c., invero, la responsabilità dei genitori dovrebbe venire meno<sup>100</sup> nel caso in cui l'atleta minorene abbia agito durante lo svolgimento di una competizione o nel corso degli allenamenti, dal momento che il minore stesso risulta affidato all'istruttore<sup>101</sup>.

A dire il vero, è oggetto di disputa in dottrina<sup>102</sup> se e quando i genitori siano tenuti a rispondere della condotta irregolare tenuta dal figlio minore, per esempio nei casi in cui l'evento dannoso si manifesti come del tutto difforme rispetto alla personalità e all'attitudine del minore o, ancora, all'educazione impartita dai genitori e alla normale vigilanza dovuta; ovverosia in tutte quelle circostanze in cui la condotta del minore non sia a priori prevedibile da coloro i quali esercitano su questo la loro potestà.

Queste considerazioni, inevitabilmente, conducono l'interprete ad un'indagine circa l'atteggiarsi della fattispecie concreta, ossia alla valutazione del livello di maturità del minore; proprio per questo motivo, la configurazione giuridica della responsabilità sportiva

---

<sup>100</sup> La giurisprudenza (Cass. 21 settembre 2000 n. 12501, in *Resp. civ. prev.*, 2001, 73) ammette il concorso della responsabilità dei genitori con quella degli istruttori, ritenendo che i primi possano esser sollevati dalla *culpa in vigilando* ma non da quella *in educando*.

<sup>101</sup> K. HOLLINGSWORTH, *Responsability and rights: children and their parents in the youth justice system*, in 21 *Int'l J.L. Pol'y & Fam.* 203, 2007, §. 2. d

<sup>102</sup> P.G. MONATERI, *Genitori ed illecito dei minori, una responsabilità da risultato?* in *Danno e resp.*, 2010, 6, 368 ss.

minorile svolge una funzione general preventiva, in quanto si ritiene che questa induca, o dovrebbe indurre, i genitori ad innalzare gli standard educativi dei figli.

Chiaramente, ciò non sta a significare che il genitore, per evitare la rimproverabilità della condotta illecita tenuta dal figlio, sia tenuto a sorvegliare continuamente il minore nello svolgimento delle sue attività sportive, ma si ritiene sufficiente che questi abbia impartito un'educazione sportiva adeguata all'età del figlio.

In particolare, questa ricostruzione presuppone che sia compito del giudice valutare in concreto il grado di maturità del minore.

L'accertamento, in concreto, viene effettuato al fine di imputare o meno la responsabilità in capo ai precettori, istruttori e allenatori, i quali, personalmente oppure solidalmente con i gestori dell'impianto o gli organizzatori della competizione sportiva, rispondono del fatto illecito commesso dal minore. Gli stessi, rispondono, in base alla lettura congiunta degli articoli 2047 c.c. e 2048 c.c., della mancata applicazione delle adeguate cautele volte a prevenire la verifica dell'evento lesivo, e possono rispondere anche per omissioni integranti il mancato esercizio dei poteri di controllo e di direzione sugli allievi<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> Non deve essere trascurato che tali obblighi possano trovare fondamento, in primo luogo, sulle disposizioni previste dagli articoli 2043 c.c. e 2048 c.c., ed, inoltre, anche in un eventuale contratto intercorso tra le parti.

La giurisprudenza<sup>104</sup>, in considerazione della difficoltà di valutare in concreto quando si possa configurare un'ipotesi di responsabilità, ritiene che il giudizio della condotta assunta dall'istruttore, anziché svilupparsi secondo parametri fondati su standard astratti di "buon insegnante", debba, piuttosto, focalizzarsi sul caso concreto<sup>105</sup>, tenendo in considerazione altri fattori, quali l'età, la scolarizzazione o la capacità di discernimento dell'atleta. Pertanto, si può sostenere che la responsabilità dell'istruttore sarà maggiore nel caso di un allievo minorenni ed inesperto nella disciplina sportiva, essendo richiesta, in tali casi, una vigilanza estrema per costanza e meticolosità.

Questo orientamento è stato seguito anche da un'altra pronuncia<sup>106</sup>, che, peraltro, ha affermato non già la responsabilità dell'istruttore come persona fisica, bensì quella dell'associazione sportiva *ex art. 2047 c.c.*

Optando per l'orientamento secondo cui la responsabilità *ex art. 2047* è responsabilità per fatto altrui<sup>107</sup>, la Corte di Cassazione ha

---

<sup>104</sup> Sul punto, Cass. 22 aprile 2009, n. 9542, in Resp. civ., 2009,5, 467, Cass. 29 aprile 2006 n. 10042 in Rep. *Foro it.*, 2006 voce *Responsabilità civile*, n. 46; Cass. 4 febbraio 2005 n. 2272, in Resp. civ 2005, 6, 562.

<sup>105</sup> Cass. 14 ottobre 2003 n. 15321, in *Giur. It.*, 2004, 10, 1848 e in *Foro it.*, 2004, 2, 426.

<sup>106</sup> Cass. 30 marzo 2011 n. 7247.

<sup>107</sup> C. BALDASSARRE, *La responsabilità degli insegnanti di una disciplina sportiva*, in *Danno e resp.*, 6. 2010, 601 ss..

sostenuto che dovesse escludersi l'accertamento del dolo o della colpa ed indagarsi la presenza di tutti gli altri fattori che integrano l'illecito.

Tra questi, la Corte si è concentrata sulla antiggiuridicità della condotta.

Si è sostenuto, pertanto, che affinché al sorvegliante sia richiesto un risarcimento, in caso di danno prodotto dalla condotta dell'allievo, è necessario che il danno stesso sia cagionato *non iure*, ossia in assenza di una causa di giustificazione, quale è considerata l'esercizio dell'attività sportiva, che in questo caso è stata reputata come vera e propria scriminante sportiva *tout court*.

I giudici di legittimità, invero, hanno ritenuto che la circostanza della minore età e il carattere dilettantistico della competizione non siano sufficienti ad escludere la responsabilità in tutti i casi in cui, pur sussistendo un nesso tra l'azione di gioco e l'evento lesivo, vi sia un livello di violenza incompatibile con lo sport praticato<sup>108</sup>.

I giudici hanno, infine, precisato che l'accertamento circa la minore età degli atleti, il carattere dilettantistico della competizione e il grado di violenza dell'azione, sia onere del giudice di merito, e, in

---

<sup>108</sup> In altra occasione, con riferimento ai danni subiti da un allievo nell'ora di educazione fisica, La Suprema Corte ha parimenti escluso la responsabilità, riaffermando il principio secondo cui l'ente non va esonerato solo nell'ipotesi in cui non abbia predisposto le misure idonee ad evitare il fatto. Cass. 28 settembre 2009 n. 20743, cit., 601 ss.

particolare, che questi deve tenerne conto operando un bilanciamento tra il grado di violenza manifestata e il livello standard di violenza dello sport praticato in quelle circostanze.

## CAPITOLO SECONDO

### TESSERAMENTO DEGLI ATLETI MINORENNI

**SOMMARIO:** 1. Profili generali. – 2. Capacità di discernimento e principio di autodeterminazione. – 3. Minore età e tesseramento. – 4. Trasferimento internazionale dei calciatori minorenni.

#### ***1. Profili generali***

Il D.Lgs.36/2021, promulgato il 28/2/21 in attuazione della Legge 8 agosto 2019 n.86, ha rielaborato la disciplina del rapporto di lavoro sportivo - oggi regolata dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 (per i professionisti) e dalla legge ordinaria (per tutte le altre categorie di sportivi), nonché dai numerosi Regolamenti federali di ciascun specifico settore sportivo (uno per il calcio, uno per la pallacanestro, ecc.) - al fine di eliminare o quantomeno diminuire la differenza di trattamento tra lo sportivo professionista e il dilettante.

La novità legislativa, in vigore parzialmente dal 1° gennaio 2022 ed in altra parte (specificatamente gli artt. da 25 a 30 e da 32 a 37) dal 31 dicembre 2023, sostituirà la vecchia L.91/81 (*ex art.52*), si configura come normativa centrale del lavoro sportivo in Italia per tutte le categorie sportive (professionisti e non).

Nonostante il fitto garbuglio normativo, che termina in un disallineamento temporale dell'entrata in vigore della riforma, l'intervento di riordino del mondo lavorativo sportivo è imperniato sull'art.15<sup>109</sup>, in generale sul “*Tesseramento*” degli atleti, e sull'art.16<sup>110</sup>, dedicato in particolare al “*Tesseramento degli atleti minorenni*”.

L'importanza di tali due norme non può essere sottovalutata qualora si consideri che, fino ad oggi, nessuna norma con valenza generale regolamentava tale fattispecie<sup>111</sup>.

Uno degli aspetti che maggiormente mette in luce l'incrocio tra norme sportive e norme statali, invero, è quello concernente il tesseramento dei minori<sup>112</sup> che, fino al 2016, non era stato mai attenzionato dal legislatore statale pur essendo stato oggetto, in diverse circostanze, di controversie devolute alle Corti di giustizia statali (oltre che a quelle sportive<sup>113</sup>).

---

<sup>109</sup> Art. 15 d.lgs. n.36/2021, rubricato “Tesseramento”

<sup>110</sup> Art. 16 d.lgs. n.36/2021, rubricato “Tesseramento degli atleti minorenni”

<sup>111</sup> La regolamentazione del tesseramento è infatti lasciata al singolo Regolamento/Statuto federale di ciascuna disciplina sportiva, con conseguente – lieve – disarmonia tra sport e sport.

<sup>112</sup> L. SANTORO, “*Il tesseramento minorile*”, in Liotta, Santoro: *Lezioni diritto sportivo*, cit., p. 99.

<sup>113</sup> S. RIGAZIO, “*Autodeterminazione del minore e attività sportiva*”, 2018., p. 108.

Uno dei principi cardine dell'ordinamento sportivo è quello secondo il quale chi ritiene di volere esercitare un'attività sportiva agonistica riconosciuta<sup>114</sup> e tutelata all'interno dell'organizzazione federale deve essere tesserato.

Il tesseramento viene definito come l'atto di adesione formale mediante il quale un individuo acquisisce lo *status* di soggetto di diritto sportivo, divenendo titolare di un insieme di diritti e doveri stabiliti dalle norme prefissate dalla rispettiva Federazione<sup>115</sup> (in primo luogo, esercitare il diritto alla pratica sportiva nell'ambito delle manifestazioni predisposte dal CONI; in secondo luogo, concorrere a rivestire i ruoli dei relativi organi direttivi e di prendere parte alle riunioni degli organi stessi; ecc.).

Secondo un orientamento dottrinale, il tesseramento rappresenta l'origine di un «*autentico rapporto contrattuale*»<sup>116</sup>, il quale, infatti, viene normalmente identificato in un contratto associativo e, nello specifico, in un contratto aperto a formazione progressiva. Quest'ultimo, in particolare, si perfeziona quando la stipula del

---

<sup>114</sup> F. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, 66.

<sup>115</sup> F. DINELLI, *Tesseramento sportivo e acquisto della cittadinanza italiana*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2016, fasc. 2, p. 254 ss.,

<sup>116</sup> M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004, p.228

contratto avviene attraverso una sequela, dovente complessa e articolata, di trattative e negoziati.

È un atto avente natura contrattuale-associativa, dal momento che il soggetto si inserisce in un'associazione che fa parte di un'altra<sup>117</sup> (è il trinomio atleta-società-federazione).

La natura dell'atto di tesseramento è stata oggetto di numerosi dibattiti: in giurisprudenza la teoria dominante è quella "pubblicistica"<sup>118</sup>, la quale definisce il tesseramento come una vera e propria "licenza", poiché le norme federali che regolamentano l'istituto del tesseramento hanno natura di norme di azione. Pertanto, esisterebbe in capo al soggetto un interesse legittimo al tesseramento, in forza del quale si pretende dall'amministrazione il rispetto delle norme relative al buon esercizio dell'azione amministrativa che interferiscono con l'interesse in questione.

Sono fonti fondamentali con riferimento all'atto di tesseramento gli Statuti ed i Regolamenti federali di ciascuna pratica sportiva, nei quali si rinvencono le norme disciplinanti i requisiti, le modalità e i limiti per conseguirlo, dal momento che ogni Federazione regola

---

<sup>117</sup> G. MARTINELLI, *I tesserati condividono le finalità dell'ente associativo in Speciale Sole24Ore* del 7 aprile 2021.

<sup>118</sup> *Ex plurimis* Cass. civ., SS. UU., 9/5/1986, n.3091

in propria autonomia l'accesso dello sportivo<sup>119</sup>. A tali fonti, come detto, si aggiunge dal gennaio 2022 il D.lgs. 36/2021, con le previsioni di cui agli artt. 15 e 16, attraverso le quali il Legislatore ha deciso di uniformare in modo completo il mondo sportivo, in conformità agli approdi dottrinali e giurisprudenziali e nel rispetto delle previsioni regolamentari che hanno provato, nel corso del tempo, a colmare il grave vuoto legislativo sul tema.

Dalle norme generali aventi natura pratico-applicativa, divulgate annualmente dalle Federazioni e trascritte nei moduli di tesseramento, una parte della dottrina ha evidenziato i seguenti principi comuni:

- È necessaria la presentazione di specifica richiesta di adesione alla Federazione e l'impegno all'osservanza delle regole<sup>120</sup> da essa adottate (l'affiliazione ad una Federazione Sportiva non è obbligatoria ma un onere per chi intende partecipare alle competizioni ufficiali, che necessita di una vera e propria manifestazione di volontà<sup>121</sup>);
- È necessario che le procedure relative al conseguimento del tesseramento siano fondate su criteri di rigidità e stretto formalismo

---

<sup>119</sup> R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, 111 ss..

<sup>120</sup> L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, p. 519.

<sup>121</sup> G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Torino, 2016, p. 245 ss.

(la richiesta di tesseramento è normalmente inclusa in un modulo di adesione predisposto dalle singole Federazioni, ed è con questo atto che il soggetto esprime la volontà di tesserarsi e di entrare a far parte dell'associazione federale sportiva<sup>122</sup>);

- annualità dell'atto (con possibilità di rinnovo);
- per ufficializzare il tesseramento è necessario l'intervento della società sportiva di appartenenza con cui gli atleti hanno un contratto di prestazione sportiva (eventuali eccezioni si registrano, ad esempio, nel golf oppure nel pugilato in cui viene previsto il tesseramento diretto alla federazione, senza dunque l'intermediazione del sodalizio);
- nel caso di tesseramento di atleti extracomunitari<sup>123</sup>, residenti in paese diverso da quello in cui è richiesto, deve essere provato dal tesserante che l'atleta si trova in Italia per cause indipendenti dallo sport e, inoltre, all'atleta deve essere garantito di essere seguito al meglio sia nella vita "sportiva" che in quella ordinaria<sup>124</sup>. Ben più agile risulta il tesseramento degli atleti comunitari che hanno

---

<sup>122</sup> L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 215 ss.

<sup>123</sup> A. DE FUSCO, *La partita dell'integrazione delle seconde generazioni dell'immigrazione: l'effettività del diritto allo sport per i minori di origine straniera dalla legge n. 12/2016 ad oggi*, in *Federalismi.it.*, 2019, 4, 39.

<sup>124</sup> G. LIOTTA, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2016, fasc. 2, p. 248 ss.

compiuto l'età minima lavorativa richiesta nel paese del nuovo club formatore (in Italia, 16 anni).

Vera e propria novità legislativa, che esamineremo nei paragrafi successivi, è la previsione di cui all'art.16 del D.lgs. n.36 del 2021, il quale prevede un significativo *focus* sul tesseramento degli atleti minorenni<sup>125</sup>.

Dunque, stando alle previsioni statutarie sopra richiamate, il tesseramento, in primo luogo, consiste in un atto necessario per praticare l'attività sportiva, presso le associazioni o società sportive riconosciute dal CONI, sia a carattere agonistico che amatoriale (esistono, invero, Federazioni sportive nazionali che, con riferimento al tesseramento, prevedono un'apposita sezione dedicata alla pratica amatoriale, quali, ad esempio, la Federazione Ciclistica Italiana [FCI], la Federazione Italiana Danza Sportiva [FIDS], la Federazione Italiana Triathlon [FITRI], ecc).

In secondo luogo, il tesseramento attribuisce all'atleta dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo, cui sono connessi determinati diritti ed obblighi<sup>126</sup>.

---

<sup>125</sup> L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Palermo*, 2008, I, 2, 1, 51 - 65

<sup>126</sup> E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 36 ss.

Anche le norme federali, in materia di tesseramento, sono piuttosto sintetiche. In alcuni regolamenti, infatti, è prevista una definizione del tesseramento quale «atto procedimentale attraverso cui si determina il vincolo»<sup>127</sup>, ma nulla è detto in relazione alla sua natura ed al suo oggetto. Tutti i regolamenti, invece, analizzano le modalità attraverso cui deve svolgersi la procedura di tesseramento, nonché i termini di efficacia, iniziale e finale, del tesseramento stesso, talora con la previsione di particolari sanzioni nel caso in cui l'atleta venga impiegato al di fuori di tali termini. Si consideri, ad esempio, l'art. 39 delle N.O.I.F.<sup>128</sup> rubricato «Il tesseramento dei calciatori», in cui viene previsto che *«I calciatori sono tesserati per la FIGC su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno»* (ad esclusione delle categorie "giovani", "giovani dilettanti" e giovani di serie", per le quali il tesseramento può avere luogo anche decorso detto termine).

---

<sup>127</sup> Art. 30 del vigente R.O. della Federazione Italiana Gioco Handball – FIGH.

<sup>128</sup> Art. 39 N.O.I.F. della F.I.G.C., rubricato “Tesseramento dei calciatori” al comma 1 dispone che: *“I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.”*

Va precisato che la ragione della particolare attenzione riservata alla disciplina dei termini di efficacia del tesseramento si basa sulla necessità di certezza in relazione alla validità della prestazione sportiva dell'atleta e, conseguentemente, del risultato di gara raggiunto<sup>129</sup>.

I diritti e gli obblighi derivanti dal tesseramento sono generalmente simili a quelli connessi all'affiliazione. Non a caso, invero, taluni regolamenti federali (ad esempio, lo Statuto della FIP) prevedono una disciplina unitaria di tali diritti ed obblighi<sup>130</sup>.

Tra questi, vanno menzionati il diritto di partecipare all'attività federale ed a concorrere, se in possesso dei requisiti previsti, alle cariche elettive federali, nonché l'obbligo di esercitare con lealtà sportiva la propria attività e di osservare i principi statutari e le norme regolamentari dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

I regolamenti sportivi prevedono che la validità del tesseramento si estenda all'annata sportiva con possibilità di rinnovo. Tale previsione, tuttavia, va interpretata nel senso che il soggetto tesserato è tenuto a rinnovare annualmente il pagamento della quota associativa, non anche, invece, nel senso che il tesseramento perda efficacia decorso l'anno sportivo. Di ciò è conferma la disciplina in materia di vincolo sportivo,

---

<sup>129</sup> C. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella Giurisprudenza*, Milano, 1995, 107.

<sup>130</sup> C. PASQUALIN, *Giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *RDS*, 1980, 286.

dal momento che essa, come avremo modo di vedere, prevede che lo scioglimento del tesseramento abbia luogo al raggiungimento, mediamente, del 25° anno di età dell'atleta<sup>131</sup>.

## **2. Capacità di discernimento e principio di autodeterminazione**

L'età di un soggetto assume una certa rilevanza per il diritto, giacché dalla stessa è possibile desumere elementi dai quali si ricavano indicazioni circa la maturità di un individuo, la sua capacità di discernimento e di comprensione, nonché la sua affidabilità non solo giuridica ma anche economica.

Sarà necessario, pertanto, verificare se l'assetto che l'ordinamento ha costruito intorno all'età dei soggetti sia conforme allo sviluppo del sistema e, dunque, se i suoi risultati siano apprezzabili e condivisibili<sup>132</sup>.

In tale prospettiva, il *focus* deve avere riguardo alla posizione che viene riconosciuta al minore all'interno dell'ordinamento italiano. Il sistema tratteggiato dal codice civile, come tutti sanno, è strutturato sulla presenza di una rigida dicotomia: da un lato, la capacità giuridica,

---

<sup>131</sup> P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, cit.

<sup>132</sup> C. RUPERTO, "Età (*dir. priv.*)", in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 85 ss.

e, dall'altro, la capacità di agire. Mentre la prima si acquisisce con la nascita (art. 1 c.c.), la seconda presuppone, di regola, il compimento della maggiore età<sup>133</sup>.

Il motivo di tale scelta risiede nella conversione, in regole giuridiche, del dato, già presente nella comune esperienza, che porta a ritenere che solo al raggiungimento della maggiore età un individuo sia abbastanza maturo dal punto di vista psicofisico per compiere in autonomia le scelte che influenzeranno la propria vita.

Il decorso del tempo determina l'acquisizione di esperienze, il superamento di ostacoli, nonché il raggiungimento di obiettivi, che influenzano in modo permanente lo sviluppo di un soggetto e ne rinforzano la personalità e la capacità di farsi autonomamente portavoce delle proprie necessità.

L'ordinamento fissa, convenzionalmente, il *range* temporale all'interno del quale si ritiene sufficiente il patrimonio di conoscenze e di esperienze conseguite da un soggetto in diciotto anni dalla sua nascita<sup>134</sup>.

---

<sup>133</sup> A. FALZEA, "Capacità (teoria generale)", in *Enc. dir.*, VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 40.

<sup>134</sup> Il raggiungimento della maggiore età è stato abbassato da 21 a 18 anni dalla l. 8 marzo 1975, n. 39. In generale, manifesta una certa ostilità verso la totale assenza di capacità in capo al minore di età P. STANZIONE, "Capacità e minore età nella problematica della persona umana", ESI, Napoli, 1975, pp. 44.

Osservando la fattispecie da un punto di vista opposto, è possibile notare come il soggetto non ancora maggiorenne non abbia conseguito quel grado di esperienza sufficiente da renderlo capace di agire autonomamente nel mondo che lo circonda. Si tratta di un individuo che, pertanto, necessita di un trattamento diverso, strettamente connesso alla propria età<sup>135</sup>. Ad ogni modo, si direbbe il falso se si affermasse che un soggetto, per il semplice fatto di non aver ancora vissuto un numero prestabilito di anni, non abbia conseguito esperienze tali da poterlo ritenere maturo per compiere scelte in autonomia e per subirne gli effetti.

La maturità di un soggetto, normalmente correlata al suo sviluppo fisico, attiene piuttosto all'aspetto psichico, che, pur viaggiando parallelamente allo sviluppo fisico, non è detto che si sviluppi con la stessa rapidità<sup>136</sup>.

L'ordinamento, pertanto, si rifugia in una *fictio* che introduce uno spartiacque nella vita di un soggetto, riconoscendogli o negandogli determinate facoltà alla luce di un presupposto - per sua natura

---

<sup>135</sup> M.N. BUGETTI, *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, Giuffrè, Milano, 2008, passim;

<sup>136</sup> C. GANGI, *Persone fisiche e persone giuridiche*, Giuffrè, Milano, 1948, pp. 82 ss.

mutevole e soggettivo - che per converso viene tipizzato e oggettivizzato per esigenze di certezza del diritto<sup>137</sup>.

Da un elemento comprovante il solo sviluppo fisico (il compimento della maggiore età) si trae il presupposto della piena crescita psichica; una scelta che lega il soggetto minore ad una presunzione assoluta di immaturità psicofisica, dalla quale consegue la sua segregazione all'interno di una posizione giuridica che, *de facto*, impedisce allo stesso di esprimersi come persona<sup>138</sup> nel mondo esterno.

Per converso, tuttavia, non pare meno rilevante tentare di comprendere quanto questo sistema, fortemente e rigidamente agganciato all'età dei soggetti, possa non dimostrarsi adeguato alle norme costituzionali caratterizzanti e fondanti il nostro ordinamento<sup>139</sup>.

Quest'ultimo, tuttavia, non sempre subordina la rilevanza giuridica degli atti al fatto che a porli in essere sia un soggetto ormai maggiorenne. Come detto, infatti, con il conseguimento della maggiore età si acquisisce la piena capacità di agire, che è necessaria, secondo il nostro ordinamento, soltanto per compiere efficacemente atti

---

<sup>137</sup> P. RESCIGNO, *Capacità di agire*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., II*, UTET, Torino, 1988, p. 211.

<sup>138</sup> P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, cit., p. 299.

<sup>139</sup> V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2005.

negoziali<sup>140</sup>. Questi, invero, oltre all'elemento della volontarietà dell'atto, presuppongono anche la consapevolezza degli effetti giuridici che si originano da quell'atto e la volontà di realizzarli.

Esistono, pertanto, settori all'interno dei quali è lo stesso legislatore a ritenere efficaci atti giuridici anche se realizzati da un soggetto minorenn<sup>141</sup>.

Volgendo lo sguardo alla tematica oggetto di questo elaborato, ossia a ciò che attiene nello specifico alla dimensione dello sport minorile, le questioni emergenti sono molteplici e tortuose e riguardano diversi momenti della "vita sportiva" del soggetto minorenn<sup>142</sup>: possono, invero, evidenziarsi le questioni correlate all'acquisizione della soggettività sportiva attraverso l'atto del tesseramento; al raggiungimento della maggiore età, con le problematiche relative all'ipotetica sussistenza del vincolo sportivo<sup>143</sup> ed ai limiti relativi all'autodeterminazione<sup>144</sup>; alla tutela dell'istruzione e della formazione professionale, con la finalità di inserire il giovane nel mondo del lavoro

---

<sup>140</sup> M. CIMMINO, *Autodeterminazione del minore e responsabilità civile*, Fam. dir., 2012, pp. 143 ss.

<sup>141</sup> A. PIZZORUSSO, *Delle persone fisiche*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1988, pp. 111 ss.

<sup>142</sup> E. BACCIARDI, *La tutela del minore*, cit., p. 178 (spec. "la sottoscrizione del modulo di tesseramento tra ordinaria e straordinaria amministrazione").

<sup>143</sup> F. RENDE, *Prestazione sportiva, abolizione del vincolo e interesse del minore*, in AA. VV. *Percorsi interdisciplinari*, cit., p.226.

<sup>144</sup> S. PELLACANI, *Le incertezze del tesseramento minorile*, in *Famiglia e diritto*, 2019, p. 635

(cd. dual career); alla tutela dell'integrità fisica nella pratica sportiva, con i molteplici profili di responsabilità per il danno procurato<sup>145</sup> (o auto-procurato) o subito nel corso di attività o per i danni subiti in ragione delle condizioni dell'impianto<sup>146</sup>.

Il riconoscimento del minore come *persona*<sup>147</sup> non si traduce solo in protezione, ma anche in promozione<sup>148</sup>, ossia nel graduale riconoscimento, in collegamento simultaneo con la capacità di discernimento, di sempre maggiori spazi di autonomia nella scelta delle passioni a cui dedicarsi e dei conseguenti comportamenti attuativi<sup>149</sup>; il progressivo sviluppo del minore porta «*a progressivo compimento la programmatica inseparabilità tra titolarità ed esercizio delle situazioni esistenziali*»<sup>150</sup>.

La vicenda del minore è quella «*del tentativo di affrancarsi ... dalla soggezione ad un'altra persona (...) per acquistare in primo*

---

<sup>145</sup> M. C. CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010.

<sup>146</sup> E. INDRACCOLO, *Tesseramento e abolizione del vincolo sportivo*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2021, p. 282.

<sup>147</sup> P. RESCIGNO, *I minori tra famiglia e società*, ora in Id., *Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto italiano*, Torino, 2000, p. 303.

<sup>148</sup> Per la ricostruzione dell'evoluzione della tutela dei soggetti minori dalla protezione alla promozione v. E. La Rosa, *Tutela dei minori e contesti familiari*, Milano, 2005, p. 1 ss.

<sup>149</sup> P. STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 446 ss., spec. pp. 464-465.

<sup>150</sup> P. PERLINGIERI, *Aspetti dei rapporti familiari personali e patrimoniali*, cit., p. 949.

*luogo dignità di persona autonoma e per giungere, poi, almeno tendenzialmente, all'autodeterminazione»<sup>151</sup>.*

Si considera capace di discernimento qualsiasi soggetto che in una precisa situazione di vita ha la capacità di agire in modo ragionevole, ossia chi è capace di intendere l'importanza delle proprie azioni e di agire di conseguenza<sup>152</sup>.

La capacità di discernimento, specificamente, coincide con il progressivo sviluppo della persona e va dunque esaminata caso per caso. Più in particolare, quando il minore otterrà una capacità di discernimento sufficiente, si dovrà accertare che egli abbia recepito tutte le informazioni pertinenti e, se necessario, ascoltarlo, con modalità adeguate alla sua maturità, fuorché ciò non sia visibilmente contrario ai suoi interessi, per permettergli di esprimere al meglio le proprie opinioni.

La capacità di discernimento si considera conseguita al compimento del dodicesimo anno di età<sup>153</sup> e prevede che il minore abbia

---

<sup>151</sup> P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, cit., p. 299.

<sup>152</sup> G. LIOTTA, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale*, *Rivista di diritto sportivo*, 2016, pp. 243 ss.

<sup>153</sup> S. PELLACANI, *Le incertezze del tesseramento sportivo minorile*, in *Fam e dir.*, 2019, p. 635 ss.

il diritto «*di essere ascoltato in tutte le questioni e procedimenti che lo riguardano*», così come previsto dall'art.315 *bis* comma 3 c.c.<sup>154</sup>

L'ascolto del minore viene considerato come un obbligo, e non come una mera facoltà, in tutte le situazioni che lo interessano, dal momento che ciò rappresenta la modalità migliore attraverso cui esercitare il suo diritto fondamentale ad essere informato e a comunicare le proprie opinioni, nonché fattore di fondamentale importanza per quel che riguarda la valutazione del suo interesse.

Con la Convenzione dell'ONU del 1989 e quella di Strasburgo del 1996 si assiste al vero e proprio riconoscimento del diritto del minore a prendere parte ed essere ascoltato in tutte le procedure decisionali che lo riguardano, fino a giungere ad uno specifico potere di autodeterminazione in relazione all'amministrazione dei propri interessi e al pieno esercizio dei propri diritti<sup>155</sup>.

Ascolto e partecipazione sono elementi tesi ad agevolare la realizzazione del *best interest of the child*<sup>156</sup> ed assolvono al «*compito*

---

<sup>154</sup> Art. 315 bis c.c. rubricato "Diritti e doveri del figlio" al comma 3 dispone che: "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano."

<sup>155</sup> Gli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione di Strasburgo prevedono diritti azionabili immediatamente da parte del minore.

<sup>156</sup> L'espressione *best interests of the child* adottata dalla Convenzione di New York è stata tradotta in italiano come «superiore interesse del minore» (espressione riportata anche nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza 7 dicembre 2000: «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da

*di radicare il senso di ogni previsione normativa, di ogni decisione giudiziaria, di ogni provvedimento amministrativo relativo a minori nella concreta e reale, unica e irripetibile vicenda esistenziale di ciascuno di essi quale persona portatrice di proprie esigenze, bisogni, idealità, aspirazioni da soddisfare»<sup>157</sup>.*

Ciononostante, preme segnalare che la riforma appena promulgata non sembra del tutto adeguata a mettere in rilievo la dimensione personalistica e la complessità di esperienze dello sport minorile.

Già tempo addietro, la dottrina aveva auspicato un approccio al tema attraverso una nuova prospettiva, slegata dalla rigida bipartizione prevista dall'art. 320 c.c. e finalizzata ad evidenziare le caratteristiche proprie delle singole discipline sportive, combinandole con il differente grado di sviluppo psicofisico che il minore dimostra nelle diverse fasce di età.

L'obiettivo, pertanto, è quello di valorizzazione al meglio la capacità di discernimento e il diritto all'autodeterminazione del minore,

---

autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»). In senso critico rispetto a tale traduzione reputata fuorviante e foriera di discutibili interventi normativi e giudiziari, E. BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, spec. p. 37 ss.

<sup>157</sup> Cfr. V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto*, cit., pp. 410-411.

con conseguente graduale ridimensionamento dei poteri tipici della potestà genitoriale<sup>158</sup>; con la conseguenza che, in questo modo, in alcuni casi la combinazione tra età, sviluppo psicofisico, capacità di discernimento, peculiarità della disciplina sportiva, possa consentire il tesseramento del minore anche senza il consenso dei genitori<sup>159</sup>.

L'istituto del tesseramento minorile dovrebbe essere articolato secondo un paradigma *flessibile*, che tenga conto dei diversi assetti di interessi che possono configurarsi a causa alla interconnessione di tutti gli elementi sopra citati<sup>160</sup>.

L'interesse del minore, invero, non è un dato «*individuabile a priori e una volta per tutte, ma soltanto a posteriori, sulla base di una valutazione intrinsecamente di specie, per così dire individualizzata, più propriamente personalizzata*»<sup>161</sup>, che deve essere effettuata tenendo

---

<sup>158</sup> R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, cit., p. 93 ss., spec. p. 106 ss.

<sup>159</sup> L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, cit., p. 64; interessanti spunti di riflessione per il tema in esame presenta anche il caso di Laura Dekker (per il quale v. ID., *Giro del mondo a vela in solitaria: quando la scelta del minore va rispettata*, in *www.personaedanno.it*, 21 febbraio 2012), che a soli quattordici anni ha progettato di realizzare la traversata del globo in barca a vela in solitaria per vincere il record di più giovane velista a compiere tale impresa. Dimostrando grande caparbietà la ragazza è riuscita a superare l'iniziale ostilità dei genitori e dell'autorità giudiziaria olandese e a realizzare il proprio sogno.

<sup>160</sup> F. GIARDINA, «*Morte*» della potestà e «*capacità*» del figlio, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1609 ss., spec. p. 1617 ss.

<sup>161</sup> V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto*, cit., pp. 413-414.

in considerazione qualsiasi situazione che possa ripercuotersi sulla condizione del minore stesso<sup>162</sup>.

In tale ottica, pare davvero angusta una regolamentazione del tesseramento unitaria, rigorosa e tipizzata, che assimila condizioni del tutto eterogenee e che, pertanto, poco si adatta alla molteplicità dell'esperienza quale emerge frequentando le palestre ed i campi di gioco.

Il diritto deve distribuirsi «in modo da far posto a statuti normativi plurimi e diversificati», che siano capaci di evidenziare ed organizzare per quanto possibile tale diversità<sup>163</sup>; anche la regolamentazione del tesseramento, pertanto, dovrebbe tenere conto della mutevole diversità delle situazioni di interesse in gioco<sup>164</sup>.

Il decentramento normativo si viene a costituire per assicurare una migliore integrazione tra ordinamento e sistema<sup>165</sup>, tra le richieste di tutela che sorgono dal basso e le regole finalizzate a regolamentare tali istanze.

---

<sup>162</sup> P. STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, cit., p. 464 ss.

<sup>163</sup> V. SCALISI, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 563 ss., ora in Id., *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, p. 5 ss., spec. p. 35.

<sup>164</sup> Cfr. V. SCALISI, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, cit., p. 36.

<sup>165</sup> Su tale tema v. S. PUGLIATTI, *Continuo e discontinuo nel diritto*, ora in ID., *Scritti Giuridici*, vol. V, Milano, 2003, p. 1119 ss.

La migliore attuazione del *best interest of the child*, in ambito sportivo, avrebbe, dunque, auspicato soluzioni normative più elastiche e adattabili, che, pur stabilendo una *cornice di principi e regole minime di tutela degli atleti minori*, riconoscessero alle federazioni il dovere di determinare, nei casi particolari, la disciplina del tesseramento di bambini e adolescenti tenendo in considerazione anche le caratteristiche proprie di ciascuno sport<sup>166</sup>, nonché la *tipologia di tesseramento*<sup>167</sup>.

Nell'esercitare il proprio potere di autoregolamentazione, ogni Federazione dovrebbe operare seguendo criteri finalizzati a mettere in risalto, nel miglior modo possibile, la capacità di autodeterminazione del giovane atleta, ammettendo che la *combinazione di determinate condizioni* permetta al minore perfino di stabilire autonomamente l'ingresso nel mondo dello sport istituzionalizzato<sup>168</sup>.

---

<sup>166</sup> A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, cit., p. 316, spec. nt. 52).

<sup>167</sup> Attualmente, ad esempio, l'art. 39 delle NOIF della FIGC prevede che il tesseramento del minore necessiti del consenso di un solo genitore nel caso ad esso consegua un vincolo di durata annuale; nell'ipotesi in cui il vincolo abbia durata maggiore, è necessario, invece, il consenso di entrambi gli esercenti la potestà.

<sup>168</sup> Atteso che il tesseramento determina l'instaurarsi del rapporto tra l'atleta e la Federazione, è quest'ultima a poter soppesare nel miglior modo l'impatto sul minore dell'esordio nello sport istituzionale e valutare quali requisiti siano necessari per farvi parte.

La riforma, al contrario, nega siffatta possibilità, considerando il tesseramento come un atto di esercizio della potestà genitoriale<sup>169</sup>, rispetto al quale si prevede solamente un potere di veto<sup>170</sup>.

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, la riforma sembrerebbe aver omesso di valorizzare la capacità di discernimento del minore per permettere al giovane atleta di decidere autonomamente se conseguire lo *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo, e lo stesso legislatore sembra rimanere fermo nelle scelte effettuate in altri ambiti, che interessano aspetti chiave della personalità del minore.

Nella legge n. 219/2017 (in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento<sup>171</sup>) e, ancor prima, nella Legge n.10/2010 (concernente la disposizione *post mortem* del proprio corpo a fini didattici e scientifici<sup>172</sup>), invero, viene rimesso agli esercenti la potestà genitoriale il compito di manifestare la volontà dell'interessato.

A dimostrazione di ciò, basti notare come il legislatore continui a valersi «delle tradizionali categorie generali e astratte – come quella

---

<sup>169</sup> A. GORASSINI, *La famiglia vista dal figlio*, in AA. VV., *La famiglia all'imperfetto* (a cura di A. Busacca) ESI, Napoli, 2016, pp.31 ss.

<sup>170</sup> S. RIGAZIO, *Autodeterminazione del minore e attività sportiva*, cit. p.109.

<sup>171</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 219/2017, «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore».

<sup>172</sup> Cfr. art. 3, comma 6, legge n. 10/2020. Tale disposizione precisa, peraltro, testualmente che il consenso all'utilizzo *post mortem* del corpo o dei tessuti del minore deve essere manifestato da *entrambi* i genitori esercenti la potestà genitoriale.

della “capacità di agire”<sup>173</sup> e della “(in)capacità” di intendere e di volere», non tenendo conto della posizione della dottrina, la quale sostiene che la capacità di discernimento vada accertata caso per caso<sup>174</sup>.

Taluni indici normativi permettono, ad ogni modo, negli ambiti da ultimo citati, un’interpretazione che, senza travalicare il dato letterale, metta in rilievo nel miglior modo possibile la capacità di comprensione e di decisione del minore<sup>175</sup>, prevedendo, in questo modo, la scissione tra il momento di formazione del consenso e quello in cui questo si manifesta nel mondo esterno.

In relazione al primo profilo, l’art. 3 della Legge n. 219/2017 riconosce al soggetto minore un «*diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione*», espressamente finalizzato al «*rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1*»<sup>176</sup>, tra i quali assume importanza anche quello all’autodeterminazione e a non subire alcun trattamento sanitario senza

---

<sup>173</sup> A. FALZEA, *Capacità (Teoria generale)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, pp. 24-25.

<sup>174</sup> M. PICCINNI, *Prendere sul serio il problema della “capacità” del paziente dopo la l. n. 219/2017*, in *Resp. medica*, 2018, p. 250 ss.

<sup>175</sup> T. AULETTA, *Diritto di famiglia*, 4, Torino, 2018, p. 367.

<sup>176</sup> Ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 219/2017, «*La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà*».

il proprio consenso; l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 3, prevede, poi, che il soggetto minore riceva «*informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà*»<sup>177</sup>.

Da qui, l'incongruenza – evidenziata dalla dottrina – tra previsioni normative che, pur avendo pienamente valorizzato il momento in cui si forma il consenso dell'interessato, anche se minorenni, non riconoscono la giusta importanza a tale volontà<sup>178</sup>, nonché la proposta di riconoscere al genitore il compito di manifestare all'esterno<sup>179</sup> la scelta operata dal diretto interessato (ove provvisto di capacità di discernimento)<sup>180</sup>.

Tale soluzione interpretativa potrebbe trovare applicazione anche relativamente al tesseramento degli atleti minorenni; infatti, anche se l'istanza dovrà pervenire dai genitori, l'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36/2021, prevede che sia il dodicenne a prestare personalmente il proprio consenso<sup>181</sup>.

---

<sup>177</sup> Cfr. art.3, comma 1, legge.219/2017.

<sup>178</sup> G. DI ROSA, *Il minore e la salute*, cit., spec. p. 112.

<sup>179</sup> R. SENIGAGLIA, “*Consenso libero e informato*” del minore tra capacità e identità, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1345.

<sup>180</sup> G. DI ROSA, *La disposizione del proprio corpo post mortem a fini didattici e scientifici*, cit., p. 843 ss.

<sup>181</sup> Art. 16 d.lgs. n.36/2021, rubricato “Tesseramento degli atleti minorenni”, al comma 2 prevede che: “*Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso*”.

Quanto sopra illustrato origina una certa differenza di condizione tra gli sportivi infradodicesenni – *formalmente* estromessi dal processo decisionale – e quelli ultradodicesenni, che si considerano “parte attiva” nella decisione riguardante il tesseramento.

Ciò serve, sicuramente, a tutelare l’ultradodicesenne da istanze che non rappresentano fedelmente il suo sentire.

In un’ottica in cui si cerca di valorizzazione massimamente la capacità di discernimento, con riguardo alle decisioni aventi natura personalistica<sup>182</sup> che attengono i minori di età<sup>183</sup>, la citata previsione normativa può, tuttavia, assumere un significato più ampio e complesso.

La pratica di una disciplina sportiva, all’interno della Federazione, come abbiamo avuto modo di vedere, presuppone l’interconnessione di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore (come previsto dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36/2021).

Prima del dodicesimo anno di età è compito dei genitori valutare una siffatta interconnessione, e dopo tale età la riforma pare attribuire

---

<sup>182</sup> M. GIORGIANNI, *In tema di capacità del minore di età*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 103 ss.

<sup>183</sup> L. MENGONI, *Il diritto costituzionale come diritto per principi*, in *Ars interpretandi*, 1996, p. 105.

tale compito direttamente all'interessato<sup>184</sup>. In quest'ultima fattispecie, il genitore che formalmente richiede il tesseramento costituirebbe unicamente il mezzo attraverso il quale manifestare una decisione ascrivibile al minore<sup>185</sup>.

Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, si ravvisa nel minore solo una forma di autodeterminazione c.d. «debole»<sup>186</sup>, ossia fortemente collegata alla volontà di collaborazione del genitore.

La concreta affermazione della volontà dell'interessato implica, dunque, come sottolineato in dottrina, la risoluzione della problematica riguardante l'affermazione della legittimazione processuale del minore, quale mezzo necessario posto a tutela delle scelte esistenziali<sup>187</sup>.

È stato puntualizzato, invero, che non consentire al minore «la possibilità di chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria a garanzia del proprio libero sviluppo costituirebbe una grave limitazione, non giustificabile nell'assetto costituzionale dei valori»<sup>188</sup>.

---

<sup>184</sup> M. PICCINNI, *Prendere sul serio il problema della "capacità" del paziente dopo la l. n. 219/2017*, cit., p. 265 ss.

<sup>185</sup> L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 86 ss., spec. p. 100.

<sup>186</sup> G. DI ROSA, *Il minore e la salute*, cit., p. 115 ss.

<sup>187</sup> M. PARADISO, *Lo statuto dei diritti del figlio tra interesse superiore della famiglia e riassetto del fenomeno familiare*, in *Famiglia*, 2016, p. 213 ss.

<sup>188</sup> A. FEDERICO, *Forme giuridiche della filiazione e regole determinative della genitorialità: la maternità surrogata e il superiore interesse del minore*, in U. Salanitro (a cura di), *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, Pisa, 2020, p. 331.

Appare pacifico, comunque, che qualsiasi mezzo idoneo a risolvere il contrasto dovrà tenere in considerazione anche gli effetti che il tesseramento può generare all'interno della sfera giuridica dei genitori. Il *best interest of the child*, infatti, non è un valore supremo<sup>189</sup> e, dunque, va comparato con gli altri valori che si delineano nel caso concreto<sup>190</sup>, seppure con la finalità di pervenire ad un bilanciamento *asimmetrico* che garantisca la prevalenza dell'interesse del minore<sup>191</sup> rispetto agli altri interessi confliggenti<sup>192</sup>.

Nello specifico, occorrerà tenere in considerazione le caratteristiche specifiche dell'*iter* di formazione tecnica e fisica di un atleta, le cui tappe più significative si inquadrano proprio negli anni della minore età<sup>193</sup>.

Il dissenso dei genitori all'ingresso del figlio nello sport istituzionale, fino al compimento della maggiore età, si traduce, infatti, nell'ostacolare, spesso, radicalmente il desiderio dell'atleta di

---

<sup>189</sup> L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, cit., spec. p. 104.

<sup>190</sup> E. BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, cit., p. 37.

<sup>191</sup> V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto*, cit., pp. 410-411.

<sup>192</sup> P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, cit., p. 130; Id., *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, cit., p. 467 ss..

<sup>193</sup> L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, cit., p. 65.

affermarsi in una determinata disciplina, vanificando irrimediabilmente le sue ambizioni e inclinazioni<sup>194</sup>.

Tra interesse del minore (concepito anche come interesse «al raggiungimento di un'autonomia personale e di giudizio»)<sup>195</sup> e facoltà genitoriali è necessario, dunque, un bilanciamento *a posteriori*<sup>196</sup>, fondato su giudizi personalizzati e adeguati<sup>197</sup> alle condizioni del minore<sup>198</sup>.

### **3. Minore età e tesseramento**

Uno degli aspetti che, in particolar modo, mette in risalto l'incrocio tra norme sportive e norme statali è quello concernente il tesseramento dei minori<sup>199</sup>, che, fino al 2016, non era stato mai oggetto di intervento del legislatore statale, nonostante sia stato oggetto, in

---

<sup>194</sup> P. STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, cit., p. 464.

<sup>195</sup> Cfr. P. PERLINGIERI, *Aspetti dei rapporti familiari personali e patrimoniali*, cit., p. 948.

<sup>196</sup> F. RENDE, "Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse dei minori", in *Rivista di diritto sportivo*, 2022, p. 21.

<sup>197</sup> G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 716 ss.

<sup>198</sup> E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari*, cit., p. 376.

<sup>199</sup> L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, in Liotta, G., Santoro, L.: *Lezioni diritto sportivo*, cit., p. 99.

diverse circostanze, di controversie rimesse alle Corti di giustizia statali (oltre che a quelle sportive<sup>200</sup>).

Il tesseramento è l'atto di adesione formale con il quale l'individuo esercita il diritto alla pratica sportiva nell'ambito delle manifestazioni sportive predisposte dal CONI; è un atto di natura contrattuale associativa, dal momento che l'individuo, mediante tale atto, diventa membro di un'associazione che, a sua volta, fa parte di un'altra<sup>201</sup>.

Più precisamente, a norma dell'art.31 comma 1 dello Statuto CONI<sup>202</sup>, è possibile effettuare il tesseramento presso una società od associazione sportiva iscritta ad una Federazione Sportiva Nazionale (o Disciplina Sportiva Associata o Ente Promozione Sportiva), salvo in casi particolari, nei quali viene concesso il tesseramento individuale presso FSN, DSA o EPS<sup>203</sup>.

---

<sup>200</sup> E. BACCIARDI, *La tutela del minore nell'attività sportiva*, in AA.VV. *Sport e ordinamenti giuridici* (a cura di L. Brusuglia, R. Romboli), Pisa University Press, Pisa, 2009, p. 173.

<sup>201</sup> F.M. CERVELLI, *Partecipazione del minore ad associazioni sportive e legittimazione al consenso*, Torino, 2018, p.112

<sup>202</sup> Art. 31 Statuto CONI, rubricato "Atleti, tecnici sportivi ed ufficiali di gara", al comma 1 dispone che: "Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva."

<sup>203</sup> G. LIOTTA, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2016, p.243 ss.

Dal momento che si tratta di un atto formale, dal quale discendono gli effetti propri della cd. soggettività sportiva - tra i quali ricordiamo il vincolo sportivo<sup>204</sup> ed il vincolo di giustizia - il tesseramento implica la manifestazione di volontà da parte dell'individuo e la valida sottoscrizione dell'atto, normalmente previsto all'interno di un modulo preparato dall'ente sportivo. Siffatto modulo prevede la sottoscrizione del diretto interessato o, in caso di soggetto minorenni, dei genitori<sup>205</sup>.

Volgendo lo sguardo alle problematiche sottese al tesseramento dei soggetti minori di età, un primo rilevante aspetto strettamente connesso con la normativa statale attiene alla sottoscrizione del tesseramento ad opera dei soggetti che sono investiti dalla responsabilità genitoriale<sup>206</sup>, nozione che impone, d'altra parte, la qualificazione del tesseramento minorile in termini di atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 cc.

A ciò si aggiunge una seconda problematica, riguardante la clausola di cittadinanza prevista all'interno dei moduli di tesseramento,

---

<sup>204</sup> C. PASQUALIN, *Il vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980, p.290.

<sup>205</sup> V.M. DELL'UTRI, *Il minore tra "democrazia familiare" e capacità d'agire*, in *giur.it*, 2008, p.1564 ss.

<sup>206</sup> G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di un'innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p.800.

che, *de facto*, esclude la possibilità per i minori stranieri presenti in Italia di esercitare l'attività sportiva.

Ripercorrendo gli interventi normativi, infatti, fino alla fine degli anni '10, in mancanza di una disciplina unitaria di carattere generale, le singole FSN avevano, anche alla luce della saltuarietà casistica, predisposto misure disorganiche finalizzate alla risoluzione di tali questioni con progressive aperture verso i minori stranieri. Tuttavia, precisamente nel corso degli anni '10, si è prestato particolare interesse alla questione relativa al cd. *ius soli* ed al riconoscimento dei diritti dei minori stranieri presenti e cresciuti in Italia, ma sprovvisti di cittadinanza, che ha messo in evidenza la questione della pratica sportiva, dando luogo ad un primo intervento statale, con la Legge n.12/2016, seguito da un altro intervento integrativo realizzato mediante l'introduzione della Legge n.205/2017, art. 1 comma 369.

Ambedue gli aspetti appena evidenziati sono stati oggetto di riforma da parte del legislatore attraverso l'art.16 del d.lgs. n.36/2021, rubricato "*Tesseramento degli atleti minori*", con soluzioni che dovrebbero, da un lato, dirimere le criticità messe in evidenza nel corso degli anni e, dall'altro, porsi nel solco della normativa codicistica in

tema di esercizio della responsabilità genitoriale, autodeterminazione ed ascolto del minore<sup>207</sup>.

Occorre, tuttavia, concentrarsi sulla problematica, non di poca rilevanza, attinente al tesseramento dei minori, e più specificamente all'atto della firma, da apporre sul modulo del tesseramento stesso; per la risoluzione di tale problematica è necessario richiamare l'art. 39 c.2 NOIF, il quale dispone che "*la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal minore e dall'esercente la potestà genitoriale*".

Tale previsione normativa, non prevedendo esplicitamente la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori, suscita il dubbio se la richiesta di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere<sup>208</sup>.

In passato, ci si è chiesti se bastasse la firma del solo lavoratore, anche se adolescente, come nel diritto del lavoro ordinario, oppure se occorresse un *quid pluris*, stante nella sottoscrizione di uno dei due genitori o di entrambi<sup>209</sup>. In quest'ultimo caso, si doveva ipotizzare che l'atto fosse "particolarmente importante" e, di conseguenza, si sarebbe

---

<sup>207</sup> L. RIPA, "Riforma strutturale dello sport italiano: verso una nuova figura di lavoratore sportivo?", in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2020, p.201.

<sup>208</sup> D. GASPARI, *Non si fa goal solo sul campo*, terza edizione, Edizioni del Faro, 2013, p.187.

<sup>209</sup> S. BOCCACCIO, *Il minore e lo sport*, in *Giur.it*, 1992, p.12 ss.

reso necessario anche il preventivo "permesso" del giudice tutelare ai sensi del terzo comma dell'art. 320 c.c.

Prima della riforma, queste perplessità sono state oggetto di dibattiti giurisprudenziali aventi a oggetto l'alternativa di cui sopra, e cioè quella tra firma genitoriale congiunta e disgiunta.

Con riferimento alla prima ipotesi, la teoria che vi propende si basa sulla disciplina prevista dagli articoli 316 e ss. del Codice Civile, che sancisce la regola dell'esercizio in comune della responsabilità genitoriale, salvo per alcuni casi in cui ne è ammesso l'esercizio esclusivo da parte di un genitore.

Il tesseramento è un atto di straordinaria amministrazione<sup>210</sup>, e come tale l'art. 39 NOIF deve essere interpretato alla luce dell'art. 320 c. 1 c.c., per cui la validità della richiesta di tesseramento dipende dalla sottoscrizione di entrambi i genitori, salvo i casi di impossibilità, provvedimento dell'autorità giudiziaria o altro impedimento.

Con riferimento alla seconda tesi, relativa alla necessità della firma di un solo genitore, per converso, è la giurisprudenza a trarre spunto dalla Corte di Giustizia Federale FIGC<sup>211</sup>, proponendo una

---

<sup>210</sup> L. LEIDI, *Sport: il tesseramento (anche del minore) è atto di ordinaria amministrazione*, in *Pers. E danno*, 19 gennaio 2016.

<sup>211</sup> Corte di Giustizia Federale FIGC, sent. SS. UU., 5 ottobre 2009, C.U.n.175/CGF.

differenziazione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come disciplinato dal codice civile all'art. 320<sup>212</sup>, ovvero:

- Sono atti di ordinaria amministrazione quelli che non hanno grande rilevanza economica, sia in assoluto, sia in relazione alla composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio medesimo, garantendone la conservazione;
- Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che, invece, non possiedono dette caratteristiche; si tratta, quindi, di atti di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per la consistenza del patrimonio. A norma dell'art. 320 c.c., secondo un elenco non tassativo, rientrano in questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione d'ipoteche, dazione di pegni, accettazione o rinuncia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali, nonché la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti<sup>213</sup>.

---

<sup>212</sup> C. SGOBBIO, *I criteri di distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione ex art 320 c.c.*; Cass., 22 maggio 1997, n.4562, in *Giust. Civ.*, 1999, I, p. 2770.

<sup>213</sup> Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2003, n.7546

La catalogazione posta in essere dal Legislatore si interpreta in un diverso sistema normativo, infatti, il primo comma dell'art. 320 c.c. prevede che "*i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore*". Ne deriva, pertanto, che ciascun genitore ha il potere di porre in essere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione; per converso, quelli di straordinaria amministrazione devono essere realizzati congiuntamente<sup>214</sup>.

Tra gli atti di straordinaria amministrazione, ossia quelli che possono cagionare pregiudizio e decremento del patrimonio, non rientra l'associarsi ad un ente sportivo (diritto costituzionalmente riconosciuto al singolo individuo *ex artt. 2 e 18 Cost.*) per l'esercizio della pratica sportiva, dal momento che dal tesseramento non discende alcun un obbligo alla prestazione dell'attività sportiva patrimonialmente apprezzabile. Il minore, infatti, non è tenuto a giocare e ad allenarsi

---

<sup>214</sup> G. MARTINELLI, M. ROGOLINO, *Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e di amministrazione*, in *Riv. Dir. Sport.* 1997, p.690 ss.

contro la propria volontà<sup>215</sup>. Dunque, dal tesseramento discende soltanto una limitazione in relazione alla libertà di svolgimento della pratica sportiva, significativa solo per l'ordinamento sportivo, dal momento che, in ragione di tale atto, l'atleta è legato da un vincolo di esclusività con la società per cui ha firmato<sup>216</sup>.

Per tali ragioni, l'atto di tesseramento si deve considerare come un atto di ordinaria amministrazione dal momento che, tenendo conto del dettato della Corte sportiva, *"la richiesta di tesseramento non presenta le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio"*<sup>217</sup>.

Dunque, il tesseramento, essendo un atto rientrante nelle normali dinamiche della vita quotidiana di un soggetto, riveste una rilevanza economica ridotta e, pertanto, richiede la sottoscrizione di uno soltanto dei genitori per la validità dell'atto in questione<sup>218</sup>.

---

<sup>215</sup> C.K. DI BIASE, *Riflessioni sul vincolo sportivo nei confronti degli atleti minorenni*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2019, f.3, p.60

<sup>216</sup> M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 2011, p.13 ss.

<sup>217</sup> Com. Uff. n. 76/2015 Corte di Appello Federale FIGC pubblicato il 31/7/2015

<sup>218</sup> A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in Riv. Dir. Sport, 1991, p.309.

Tale tesi si fonda sulla considerazione che costituiscono atti di straordinaria amministrazione quelli destinati ad incidere sul patrimonio del minore o ad originare significative variazioni dello stesso, laddove rientrano nell'ordinaria amministrazione quelli che comportano un modesto grado di rischio.

Tuttavia, la riforma dell'art. 39 NOIF, emanata nel 2017, ha disposto che il tesseramento del minore è un atto di ordinaria amministrazione e può essere sottoscritto da un solo genitore quando è annuale, mentre non lo è e necessita della firma di entrambi i genitori quando è pluriennale.

Tuttavia, la questione concernente la sottoscrizione dell'atto di tesseramento da parte dei genitori o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale pare aver trovato una certa stabilità grazie all'art.16 del d.lgs. n.36/2021<sup>219</sup>.

La disposizione analizza le differenti questioni in tema di tesseramento di minori italiani e stranieri prevedendo, per la prima volta, una vera e propria interconnessione tra la normativa sportiva del tesseramento, lo statuto dei diritti del minore e la previsione codicistica

---

<sup>219</sup> S. RIGAZIO, *Minori di età e formazione dei giovani atleti: storia di una riforma incompiuta*, in *Commento alla riforma*, cit., p. 75

in tema di rapporto di filiazione<sup>220</sup>. Nello specifico, l'art.16 comma 1 prevede che *“la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del minore”* e che possa essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore *“nel rispetto della responsabilità genitoriale”*; in caso di disaccordo tra i genitori si dovrà tenere conto di quanto disposto dall'art. 316 cc., ed in caso di crisi del rapporto tra coniugi dovranno considerarsi le previsioni di cui agli artt. 337bis cc e seguenti<sup>221</sup>.

Particolarmente significativo appare, inoltre, il comma 2, il quale prevede, come elemento essenziale del tesseramento, il consenso del minore che abbia compiuto i 14 anni di età<sup>222</sup>, comportando, in questo modo, un significativo riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del minore e dell'importanza della sua capacità di discernimento<sup>223</sup>.

---

<sup>220</sup> F. RENDE, *Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse dei minori*, *Rivista di diritto sportivo*, 2022, p. 21.

<sup>221</sup> E. LA ROSA, *“Diritti dei figli e responsabilità genitoriale nell'evoluzione della famiglia”*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2020, p. 919;

<sup>222</sup> L'innalzamento a 14 anni dell'età richiesta per la manifestazione del consenso costituisce una modifica apportata dal cd. decreto correttivo; in precedenza, infatti, l'età richiesta era fissata a 12 anni, età non ritenuta rispondente ad una *“sufficiente maturità del minore”* secondo quanto si legge nella relazione illustrativa ed è riportato nel dossier del servizio studi delle Camere.

<sup>223</sup> P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975.

L'emanazione del d.lgs. n.36/2021, tra l'altro, avrà l'evidente pregio di imporre alle FSN e le DSA un'attività di adeguamento ed armonizzazione delle norme in tema di tesseramento minorile, con la speranza che tali attività possano, in futuro, determinare una ridefinizione della condizione, delle tutele e dei diritti degli atleti minorenni.

#### ***4. Tesseramento dei minori stranieri***

Al fine di dare piena concretizzazione ed attuazione al concetto generale di integrazione, tra i percorsi dei minori stranieri nel contesto sociale del nostro Paese vi è sicuramente quello della pratica sportiva.

Lo sport è, infatti, uno strumento significativo, mediante il quale è possibile promuovere l'integrazione, la socializzazione e il rispetto reciproco, indipendentemente dall'origine etnica, dalla nazionalità e dalla confessione religiosa<sup>224</sup>.

Il 16 febbraio 2016 è stata emanata la Legge n.12/2016 recante *"Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli*

---

<sup>224</sup> F.D. BUSNELLI, F. GIARDINA, *La protezione del minore nel diritto di famiglia italiano*, in *Giur.it*, 1980, IV, p.196 ss.

*enti di promozione sportiva", la quale attua e ufficializza il cd. ius soli sportivo, ossia la possibilità per i minori stranieri, regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, di essere tesserati presso le società sportive con le stesse modalità prestabilite per il tesseramento dei cittadini italiani*<sup>225</sup>.

Inoltre, anche nella legge di Bilancio 2018, n.205/2017, all'art. 1, comma 369, viene stabilito che "*al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani*".

Siffatta normativa si fonda, nello specifico, sul principio generale di cui all'art. 2 Cost., a norma del quale "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede*

---

<sup>225</sup> A. GORASSINI, "La famiglia vista dal figlio", in AA. VV. *La famiglia all'imperfetto* (a cura di A. Busacca) ESI, Napoli, 2016, p.31.

*l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*". Tale articolo riconosce e tutela sia il principio personalista, che pone lo Stato in funzione dell'uomo, che il principio pluralista, secondo il quale la persona non viene considerata solo nella sua individualità, ma anche come centro di una rete di relazioni che danno vita ad organizzazioni autonome, a loro volta titolari di diritti<sup>226</sup>.

Anche in relazione al tesseramento minorile degli stranieri presenti sul territorio italiano il punto di partenza è stato la disorganicità delle disposizioni delle FSN e delle DSA in tema di tesseramento di tali sportivi<sup>227</sup>, che ha, di conseguenza, determinato potenziali discriminazioni per i minori stranieri presenti sul territorio italiano e ostacoli in ordine alla possibilità di praticare la disciplina sportiva prediletta.

Pertanto, il legislatore italiano è intervenuto in un primo momento con la Legge 20 gennaio 2016 n.12 (Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni

---

<sup>226</sup> F GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984.

<sup>227</sup> La maggior parte delle FSN e DSA non contemplava, nelle Carte Federali, alcuna disposizione per il tesseramento di sportivi stranieri extra UE, riconoscendo il limite dettato dalla clausola di cittadinanza; solo in alcuni sporadici casi alcune FSN avevano varato disposizioni che equiparavano gli atleti (si pensi ai casi della Federazione Italiana Hockey e della Federazione Pugilistica Italiana).

nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva)<sup>228</sup> e a seguire con la Legge n. 205/2017, la quale ha esteso l'ambito di applicazione del tesseramento minorile per gli stranieri<sup>229</sup>.

La legge n. 12/2016, definita Legge sul cd. "ius soli sportivo", ha il merito di aver sancito un principio vincolante per tutte le FSN, DSA ed EPS, anche se è stata oggetto di critiche per la sua genericità e, a volte, per la sua incompiutezza.

L'art.1 della Legge n.12/2016, nella sua prima formulazione, disponeva che i minori stranieri regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età potessero essere tesserati presso FSN, DSA ed EPS "*con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani*", risolvendo in questo modo il limite previsto dalla clausola di cittadinanza, che aveva comportato una sequela di controversie e di interventi correttivi, seppur limitati, delle stesse FSN.

Il successivo art.2 disponeva, inoltre, che il tesseramento fosse considerato valido anche dopo il compimento della maggiore età "*fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza*

---

<sup>228</sup> Legge 20.01.2016, n.12, Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva, in GU 01.02.2016, serie generale n.25; in argomento cfr. F. VARI, "*Profili costituzionali del cd. ius soli sportivo: il tesseramento dei minori stranieri tra disciplina legislativa e drittwirkung dei diritti fondamentali*" (p. 215);"

<sup>229</sup> Legge 27 dicembre 2017, n.205.

*italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.91, hanno presentato tale richiesta”.*

Proprio la previsione di cui all’art. 1 comma 1 della Legge n.12/2016 aveva creato forti perplessità sia in ordine alla scelta del limite temporale, posto che l’indicazione del decimo anno poteva sembrare discriminatoria, sia in ordine al requisito della “regolare residenza”, che generava più di una perplessità, soprattutto in relazione alle situazioni dei minori migranti.

La stessa dottrina, ancora, precisava come la legge sullo *ius soli* sportivo sembrasse fuorviante, non prevedendo una modalità con la quale acquisire la cittadinanza, ma solamente la possibilità di praticare l’attività sportiva.

Nello specifico, l’acquisto della cittadinanza che viene indicata al comma 2, infatti, è subordinata alla domanda del soggetto ed alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 91/92. Per sole finalità sportive, infatti, la cittadinanza prevista dall’art.2 indica solamente il termine ultimo della proiezione di validità del tesseramento.

Come accennato, le criticità evidenziate, soprattutto quelle in relazione all’età ed alla situazione giuridica dei minori stranieri, con particolare riferimento a quelli migranti, hanno condotto a un intervento “integrativo” da parte del legislatore nazionale già con l’art. 1 comma

369 della legge n. 205/2017, che prevedeva come unico requisito che il minore straniero fosse iscritto “da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano”. Ciò metteva in luce una sorta di *ius culturae sportivo* che avrebbe dovuto, almeno nelle intenzioni, risolvere le discriminazioni esistenti<sup>230</sup>.

A ciò si aggiunga che ulteriore aspetto di contrasto a possibili situazioni di disparità è stato, inoltre, l’aver esplicitato il riferimento allo sport paralimpico ed alla possibilità di porre in essere il tesseramento presso società ed associazioni sportive affiliate a FSN, DSA ed EPS “anche paralimpici”. Sul punto, è necessario evidenziare che la formulazione generica dell’art.1 della Legge n.12/2016, consentiva di estendere la validità della normativa anche al mondo paralimpico. L’aver reso evidente tale riferimento costituisce riconoscimento all’importanza dello sport paralimpico e al ruolo del CIP e degli enti che si dedicano a tale attività.

Tuttavia, nonostante la possibilità di integrazione degli stranieri mediante lo sport, molte federazioni impongono per il tesseramento di

---

<sup>230</sup> L’ultima parte del comma 369 recita: “*Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani*”.

stranieri il requisito della residenza in Italia certificata dal permesso di soggiorno.

A titolo esemplificativo, basti pensare al regolamento organico della Federazione italiana tennis (F.I.T.) il quale, all'art. 82, comma 3, lett. a) e b), dispone che *"Il cittadino straniero extracomunitario, per il rilascio della tessera atleta, deve inoltre: a) ottenere la dichiarazione nominativa di assenso del CONI, nel caso di fornitore di prestazioni sportive a favore di un affiliato; ovvero b) presentare regolare permesso di soggiorno in Italia, in ogni altro caso"*.

Si pensi, ancora, al regolamento organico federale della Federazione scacchistica italiana (F.S.I.), nel quale è previsto all'art. 36 che *"Per partecipare all'attività sportiva, il cittadino italiano ovunque residente e il cittadino straniero residente in Italia deve essere in possesso ed esibire la tessera prescritta per quel tipo di gara (agonistica, juniores o ordinaria) all'Arbitro preposto"*.

La previsione del requisito della residenza in Italia congiuntamente al permesso di soggiorno per ottenere il tesseramento degli atleti stranieri costituisce un limite alla possibilità di esercitare i diritti sopra evidenziati, soprattutto se si considera che per il minore straniero privo del permesso di soggiorno il fatto di "trattenersi" illegalmente nel nostro Paese non integra un'ipotesi di reato. Anzi, al

riguardo va considerato che vige non solo il divieto espulsione del minore straniero, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a) del T.U. Immigrazione, ma anche l'obbligo di rendere legale la sua presenza.

Di contro, il mancato possesso del permesso di soggiorno e la relativa impossibilità di tesseramento determinano, in alcune circostanze, la preclusione dall'accesso al diritto allo sport degli stranieri. Dal momento che il diritto allo sport rientra nel novero dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti<sup>231</sup>, è possibile affermare che l'insufficienza o la mancanza di tutela di tale diritto per lo straniero irregolare comporta un assoluto mancato riconoscimento a chi ne è indubbiamente titolare.

Lo stesso art.16 del d.lgs. n.36/2021, invero, ripropone ai commi 3 e 4, la situazione esistente senza apportare alcun elemento di novità, limitandosi a riassumere le due previsioni eliminando quella che poteva sembrare una sorta di duplicato<sup>232</sup>. Infatti, il requisito per il tesseramento dei minori stranieri *“anche non in regola con le norme*

---

<sup>231</sup> E. LUBRANO, *“Il diritto allo sport come diritto fondamentale anche in prospettiva costituzionale”*, *DirittiFondamentali.it*, 2020, p. 234.

<sup>232</sup> In questi termini SANTORO, L.: *“Il tesseramento di minori stranieri”*, cit., p. 107; l'autrice, infatti, aveva evidenziato come in fase di emanazione della legge n.205/2017, il legislatore non aveva effettuato *“alcun coordinamento con la normativa sullo ius soli sportivo di cui alla legge n.12/2016, nonostante l'evidente coincidenza della materia”*.

*relative all'ingresso ed al soggiorno*”, è solamente l'iscrizione da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano; per ogni altro aspetto, il rinvio è alle stesse “*procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2*”.

È necessario, tuttavia, evidenziare che la ripresa ed il consolidamento dell'approccio fondato sul cd. *ius culturae* sembrano sicuramente un passo in avanti rispetto ai limiti previsti nella prima formulazione della legge n.12/2016, ma, malgrado ciò, dal 1° gennaio, l'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021 continuerà a generare una certa disegualianza, addossando ai minori stranieri il vincolo dell'iscrizione scolastica inteso come requisito di accesso alla pratica sportiva.

Nonostante sotto il profilo sostanziale sia evidente che l'istruzione scolastica è un elemento essenziale dello sviluppo e dell'educazione dei minori, sotto il profilo formale il “diritto allo sport” dei minori stranieri risulta essere eguale a quello dei minori italiani sul piano della titolarità, ma diverso in punto di esercizio, posto che finisce per atteggiarsi come una sorta di “diritto vincolato” ad un pre-requisito, non richiesto, invece, per i minori in possesso di cittadinanza italiana.

Per quanto attiene, invece, al trasferimento internazionale di minori stranieri, è necessario, in ambito di Federcalcio, tenere conto della normativa della FIFA e, in particolar modo, dell'articolo 19 del

Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori<sup>233</sup>, il quale dispone che gli stessi siano assoggettati all'approvazione di una sottocommissione appositamente nominata dalla Commissione per lo status dei giovani calciatori, che specifica, tra le altre cose, la documentazione da presentare<sup>234</sup>. La giurisprudenza di merito aveva già avuto modo di esaminare la questione in materia di tesseramento di minore straniero sin dall'anno 2000<sup>235</sup>, ad esempio in occasione della decisione del 13 maggio 2010 del Tribunale di Lodi<sup>236</sup>, con la quale aveva accolto il ricorso presentato da un calciatore togolese richiedente asilo in Italia.

Nel caso di specie, il giudice aveva dichiarato discriminatorie le norme della Federcalcio che impongono ai cittadini stranieri, richiedenti il tesseramento, il possesso di un permesso di soggiorno

---

<sup>233</sup> Art. 19 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori FIGC

<sup>234</sup> A. DE FUSCO, *La partita dell'integrazione delle seconde generazioni dell'immigrazione: l'effettività del diritto allo sport per i minori di origine straniera dalla legge n. 12/2016 ad oggi*, in *Federalismi.it.*, 2019, 4, 39.

<sup>235</sup> Dall'anno 2000 numerose sono le pronunce emesse dagli organi giurisdizionali aventi ad oggetto varie discipline sportive quali calcio (caso Ekong, Trib. Reggio Emilia 2 novembre 2000, ord.), basket (caso Sheppard, Trib. Teramo 30 marzo 2001, ord.), pallavolo (casi Gato, Marshall, Hernandez, Dennis e Romero, Trib. Verona 23 luglio 2002, ord.), pallanuoto (caso Hernandez Paz, Trib. Pescara 30 marzo 2001, ord.), e tutte sono univocamente concordi nel sancire che l'ordinamento sportivo non può essere totalmente impermeabile a quello statale, ove si impedisca all'atleta l'esercizio della pratica sportiva in base ad un ingiustificato (e vietato) elemento di differenziazione, derogandosi, così, ai fondamentali principi di ordine pubblico internazionale desumibili dalla Carta costituzionale e dagli accordi internazionali in tema di libertà e uguaglianza.

<sup>236</sup> Trib. Lodi, Sez. Lav., 13 maggio 2010

valido fino al termine della stagione sportiva corrente. Il Tribunale di Lodi aveva, altresì, ribadito che il diritto alla pratica sportiva si presenta sia come diritto fondamentale, perché attraverso questa trova espressione la personalità dell'individuo, sia come strumento di integrazione sociale, ovvero come possibile fonte di reddito e modalità di accesso al mondo del lavoro.

Sulla stessa scia si muove la decisione del Tribunale di Pescara del 14 giugno 2011<sup>237</sup>, secondo cui risulta discriminatorio il diniego di tesseramento del minore straniero non accompagnato e affidato in Italia, opposto dalla Federazione, ad una società calcistica. Nel caso di specie, si trattava di un minore senegalese in affidamento a una coppia di italiani in attesa di regolarizzarsi<sup>238</sup>.

---

<sup>237</sup> Trib. Pescara, Sez. Civ., ordinanza del 14 giugno 2011, n.656

<sup>238</sup> Secondo il Tribunale di Bolzano (sentenza del 16 aprile 2006), la Federazione Italiana Giuoco Calcio non può negare il diritto dell'atleta extracomunitario minore d'età (legittimamente soggiornante in Italia con i genitori) al tesseramento in forza ad una società professionistica come "giovane di serie", ovvero in qualità di atleta che instaura con la stessa un rapporto formativo e non di lavoro subordinato, disapplicando il principio relativo al contingentamento annuale degli sportivi professionisti extracomunitari previsto dall'art. 27, comma 5 bis, T.U. sull'Immigrazione. L'ordinamento sportivo, al pari di tutti quelli settoriali, si pone rispetto a quello statale, in veste di "ordinamento derivato", poiché persegue interessi collettivi (comuni esclusivamente alla collettività che ne fa parte), e non di natura generale. In quest'ottica, anche le norme che presidiano tali ordinamenti (di natura regolamentare, nel caso di quello sportivo), assumono, nel sistema della gerarchia delle fonti, il carattere di precetti il cui rango è sottordinato rispetto alle leggi statali, con cui, di conseguenza, non possono confliggere. Tuttavia, se da un lato, la disciplina normativa domestica (sportiva) non può prescindere dal puntuale riferimento ai principi dettati dalla legislazione ordinaria, dall'altro, quest'ultima deve essere recepita, dalla prima, secondo criteri di assoluta puntualità e certezza. La finalità, evidentemente, è quella di evitare che la stessa disciplina settoriale, in

Recenti interventi posti in essere dal legislatore statale sono stati recepiti dalle singole Federazioni sportive, le quali hanno provveduto ad un processo di adeguamento della loro regolamentazione in materia di tesseramento di minori stranieri presenti in Italia, al fine di valorizzare al massimo la loro partecipazione all'attività sportiva.

Le novità legislative del nostro ordinamento, sotto tale aspetto, hanno dunque dato concreta attuazione al concetto di integrazione sociale, legato allo svolgimento di un'attività sportiva, così come fortemente sostenuto ed auspicato dal Libro Bianco sullo sport dell'UE, ove testualmente si legge che *“Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d'integrazione degli immigrati”*<sup>239</sup>, rendendo così tali misure strumenti utili a contrastare il fenomeno delle cosiddette tratte di

---

un primo momento legittimata dalla piena conformità all'ordinamento statale, si riveli, sotto altri profili, oltremodo illegittima in seno allo stesso.

<sup>239</sup> Libro bianco sullo sport, 11 luglio 2007: “Lo sfruttamento dei giovani giocatori è un fenomeno costante, e il problema più serio riguarda i bambini che non vengono selezionati per le gare e sono abbandonati in un paese straniero, e che così scivolano spesso in una posizione irregolare che ne favorisce l'ulteriore sfruttamento. Sebbene nella maggior parte dei casi questo fenomeno non rientri nella definizione legale della tratta di esseri umani, si tratta comunque di un fenomeno inaccettabile alla luce dei valori fondamentali riconosciuti dall'UE e dai suoi Stati membri, oltre a essere contrario ai valori dello sport. Occorre quindi applicare con rigore le misure protettive per i minori non accompagnati inserite nelle leggi sull'immigrazione degli Stati membri, e si devono combattere gli abusi e le molestie sessuali sui minori nel mondo dello sport”

giovani atleti, che ha coinvolto anche di recente il sistema sportivo del nostro Paese<sup>240</sup>.

---

<sup>240</sup> S. SCACCHI, *Materie prime. La tratta dei giovani calciatori*, introduzione di F. May, Roma, 2017, 12 ss.

## CAPITOLO TERZO

### VINCOLO SPORTIVO E MINORE ETÀ

**SOMMARIO:** 1. Prestazione dell'atleta e vincolo sportivo. – 2. Natura giuridica del vincolo sportivo. – 3. Segue: vincolo e minore età. – 4. Verso l'abolizione del vincolo sportivo

#### *1. Prestazione dell'atleta e vincolo sportivo*

Dalle considerazioni sin qui svolte, con riferimento al fenomeno sportivo e la sua incontrovertibile attinenza con il mondo del diritto, appare come il diritto sportivo sia un settore interdisciplinare che non ha eguali in nessun altro ambito giuridico<sup>241</sup>. L'incertezza nei concetti di base, il rapido sviluppo dell'ambito di riferimento, la difficile coordinazione tra le molteplici fonti, sovente contraddittorie tra di loro, e da ultimo, il difficoltoso inquadramento dei propri istituti, costituiscono delle costanti nell'indagine che si intende realizzare.

---

<sup>241</sup> Ed invero la trasversalità dello sport, cioè la sua attitudine ad essere ricompreso in diverse proposizioni normative e con differenti sfere di applicazione, lascia enormi margini all'elaborazione sostitutiva degli interpreti, costretti a confrontarsi non solo con le prescrizioni provenienti dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, ma anche con le disposizioni legislative sia di rango ordinario che costituzionale, e, infine, con le norme comunitarie.

D'altronde, il diritto sportivo costituisce una branca del diritto particolarmente delicata<sup>242</sup>: al fine di inquadrare giuridicamente la prestazione sportiva, il diritto sportivo ben può dirsi riconducibile al diritto civile, dal momento che si avvale dei suoi istituti<sup>243</sup>, ma rispetto al quale non può essere integralmente equiparato.

Tuttavia, com'è noto, i due ordinamenti - sportivo e statale - pur essendo certamente interconnessi fra loro, rimangono, ad ogni modo, indipendenti l'uno dall'altro, pur dovendosi ricondurre l'autonomia dell'ordinamento sportivo nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale, nei termini tali per cui la pur riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo non può prescindere dal riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori.

Pertanto, prima di analizzare in che modo si inserisce la prestazione sportiva dell'atleta all'interno di un contratto di lavoro sportivo, è necessario realizzare un corretto inquadramento della prestazione sportiva dell'atleta, tramite una sua definizione, precisando in via preliminare che cosa si intenda per prestazione in senso giuridico

---

<sup>242</sup> Non solo assume sempre maggiore importanza tra gli operatori dell'area giuridica, ma anche una sua precisa identità.

<sup>243</sup> Basti pensare, ad esempio, all'ipotesi in cui l'attività sportiva costituisca attività lavorativa, nel qual caso ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme codicistiche che regolano il rapporto di lavoro di diritto comune, come si avrà modo di vedere nel prosieguo del lavoro.

e cosa, invece, sia peculiare e qualificante della sola prestazione in senso sportivo.

Ciò, anzitutto, per capire se la prestazione sportiva possa astrattamente rappresentare un paradigma generale travalicando, in tale modo, un significato riconducibile unicamente alle parti contrattuali. Il giurista, oggi, si misura con le difficoltà tipiche di un'esperienza del tutto differente rispetto a quella tradizionale, a cui ancora si continua a fare riferimento con le tradizionali categorie concettuali.

Sarà, pertanto, necessario confutare siffatte categorie al fine di compiere una nuova ricostruzione del sistema.

Il punto di partenza, finalizzato ad inquadrare la prestazione sportiva, comporta la necessità di identificare, in primo luogo, in quale senso si possa propriamente parlare di prestazione "sportiva" dell'atleta e, successivamente, se, quando ed in che limiti, tale prestazione possa collocarsi metodicamente in determinate categorie ascrivibili al diritto civile, al fine di riconoscerne le relative peculiarità in termini di prestazione obbligatoria civilistica.

In particolare, quando si parla di prestazione sportiva ci si riferisce a quella posta in essere dall'atleta professionista, così come previsto all'interno di un contratto di lavoro sportivo.

Tuttavia, è necessario, analizzare la prestazione sportiva oltrepassando il contesto professionistico, il che implica la doverosa distinzione tra attività tecnicamente “sportive”, che assumono dal punto di vista normativo un preciso significato, e attività inerenti al vasto genere dello “svago”, in cui possono ricomprendersi anche le attività praticate da sportivi, ma confluenti nelle attività di spettacolo, caratterizzate da prestazioni tipiche del mondo dello spettacolo.

Non solo l’impegno fisico e la competizione<sup>244</sup> contraddistinguono la prestazione sportiva, ma anche e soprattutto l’applicazione delle regole sportive<sup>245</sup>, mediante le quali il fenomeno sportivo è correlato ai regolamenti federali, collocando, in tal modo, le competizioni entro i luoghi specificatamente preposti al loro svolgimento. Invero, si è già sottolineato come siano le singole federazioni sportive nazionali a regolamentare la disciplina della

---

<sup>244</sup> Non è dunque soltanto il parametro psicologico che consente di estrapolare la figura dell’attività tecnicamente sportiva, da quella meramente ludica, c’è anche la componente della competizione che comporta innanzitutto una contesa regolamentata tra più individui, in cui ciascuno di essi cerca la vittoria sull’avversario.

<sup>245</sup> La competizione, infatti, si inserisce all’interno di un sistema di regole che disciplinano i modi dell’impegno e la lettura dei risultati che dipendono dal confronto regolamentato con quelli conseguiti da altri. Sulla funzione delle regole tecniche sportive in generale e, in particolare nella costruzione del giudizio di responsabilità civile, si rinvia a G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore*, Jovene, Napoli, 2005, pp. 25 ss.

prestazione sportiva “professionistica”, essendo a ciò legittimate da una norma primaria<sup>246</sup>.

Trattasi di caratteristiche che costituiscono, pertanto, la linea di demarcazione<sup>247</sup> che consente di distinguere tra prestazione sportiva, svago e spettacolo.

Prima di esaminare in quale categoria privatistica possa rientrare la prestazione sportiva, occorre svolgere un’indagine con riferimento alla modalità in cui viene svolta. Elemento imprescindibile riguarda la partecipazione dell’esecutore. Nello specifico, si tratta di un istituto che assume connotati analoghi al c.d. “adempimento”.

Attraverso l’esecuzione della prestazione sportiva, infatti, l’atleta si misura di continuo con il suo avversario e, altresì, con il risultato ottenuto per mezzo della sua prestazione, in modo da tendere a perseguire il miglior risultato possibile.

---

<sup>246</sup> Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo. 2: «*Professionismo sportivo. Ai fini dell’applicazione della presente Legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica*».

<sup>247</sup> E. DEL PRATO, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008, ESI, Napoli, 2009, pg. 319.

La prestazione dell'atleta ha carattere personale ed è oggettivamente e soggettivamente infungibile. Pertanto, si tratta di una prestazione che non permette la sostituibilità del debitore, unico titolare delle utilità<sup>248</sup> e degli svantaggi eventualmente derivanti dall'impegno assunto e che solo la prestazione sportiva è in grado di definire.

Appare evidente, pertanto, come la complessa tematica riguardante la distinzione dei concetti fungibilità-infungibilità acquisisca, in ambito sportivo, un preciso connotato tale da permettere di ritenere infungibile l'intero complesso delle situazioni in cui si inserisce la prestazione sportiva.

Di conseguenza, un profilo da tenere in considerazione con riferimento all'esecuzione della prestazione sportiva, è che essa può essere compiuta unicamente da colui il quale è titolare della competizione da realizzare. Sicuramente, avulsi dalla materia della prestazione sportiva, sono, invero, gli istituti della rappresentanza o della delegazione, non potendosi configurare meccanismi di sostituzione soggettiva<sup>249</sup>.

---

<sup>248</sup> Nel momento in cui l'atleta persegue fini propri di utilità, volgendo la sua prestazione ad un risultato, lo fa alla luce di un programma da lui personalmente scelto.

<sup>249</sup> Nel contesto *de quo*, infatti, non esiste alcuna possibilità alternativa all'impiego individuale diretto.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si configura la possibilità di accogliere e condividere «*la concezione inevitabilmente personalistica attribuita alla struttura della prestazione sportiva ad alla figura del suo titolare*»<sup>250</sup>.

Se, infatti, nell'ordinamento statale, l'effetto sostanziale della prestazione è realizzabile anche mediante la fungibilità e l'esecuzione per equivalente, ciò non è possibile nell'ordinamento sportivo, ove sicuramente non potrebbero trovare collocazione meccanismi surrogatori, attinenti all'esecuzione della prestazione atletica, assumendo l'esecuzione personale dell'esecutore, connessa alle sue caratteristiche individuali, una rilevanza sostanziale.

La prestazione sportiva – del professionista come del dilettante o dell'amatore, del maggiorenne come del minore di età – rappresenta il parametro mediante il quale l'ente sportivo programma l'attività agonistica. A garanzia dell'affidamento riposto dalla società sulla stabilità del rapporto con i propri atleti, l'ordinamento sportivo ha sempre previsto l'eventualità di apporre nello statuto degli enti sportivi

---

<sup>250</sup> R. PRELATI, *Fondamenti etici del diritto sportivo*, Perugia 2008.

una clausola preclusiva del diritto dei tesserati di scindere unilateralmente un siffatto legame<sup>251</sup>.

Il c.d. «vincolo sportivo»<sup>252</sup> è stato ritenuto imprescindibile per il soddisfacimento di esigenze organizzative proprie dell'agonismo federale<sup>253</sup>, e comporta una limitazione della libertà di cambiare a piacere la compagine sociale con la quale prendere parte alle competizioni<sup>254</sup>.

Tale limitazione, finalizzata a regolare rapporti ritenuti significativi solamente nell'ambito delle federazioni<sup>255</sup>, era solitamente ritenuta espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo<sup>256</sup>.

---

<sup>251</sup> F. RENDE, *Prestazione sportiva, abolizione del vincolo e interesse del minore*, in AA. VV. *Percorsi interdisciplinari*, cit., p. 226.

<sup>252</sup> Ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 36/2021, «le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo» dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2022».

<sup>253</sup> G. MARTINELLI, *I tesserati condividono le finalità dell'ente associativo*, in *La riforma dello sport. Tutte le regole per i dilettanti*, inserto de *IlSole24ore*, 7 aprile 2021, p. 15).

<sup>254</sup> v. C.K. DI BIASE, *Riflessioni sul vincolo sportivo nei confronti degli atleti minorenni*, in *Giustiziasportiva.it*, 2019, f. 3., p. 60.

<sup>255</sup> M. DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, p. 95 ss.).

<sup>256</sup> G. LIOTTA, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in questa *Rivista*, 2016, p. 243 ss.

La dottrina prevalente ha, tuttavia, da sempre messo in risalto l'eccessivo impatto del vincolo su situazioni giuridiche soggettive significative per l'ordinamento statale<sup>257</sup>.

La pretesa di regolare in maniera più elastica i rapporti tra atleta e società si è concretizzata, innanzitutto, con l'affermazione del professionismo<sup>258</sup> e, in secondo luogo, mediante il mutamento del legame di natura associativa, vigente tra il professionista e l'ente sportivo, in un autentico contratto di lavoro<sup>259</sup>.

Pareva inaccettabile che, decorso il termine del c.d. «ingaggio»<sup>260</sup>, la società potesse ancora disporre della prestazione del lavoratore<sup>261</sup> e decidere se stipulare un nuovo contratto o «trasferire il cartellino» ad altro club<sup>262</sup>.

---

<sup>257</sup> P. PERLINGIERI, *Riflessioni conclusive*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, p. 718.

<sup>258</sup> Ma già G. CESURA, nel breve intervento al *Convegno giuridico sul vincolo sportivo*, *Riv.dir. sport.*, 1966, p. 110, auspicava che nel dilettantismo si affermasse il principio di massima libertà per gli atleti compatibilmente con «quel minimo di disciplina che è indispensabile per l'ordine e la regolarità dell'attività agonistica».

<sup>259</sup> V. C. PASQUALIN, *Il vincolo sportivo*, cit., p. 291 ss.; L. Santoro, *I soggetti*, in G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2018, p. 110.

<sup>260</sup> Sul punto v. DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, cit., p. 104.

<sup>261</sup> R. TOSETTO, F. MANESCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e giocatori*, in *Foro pad.*, 1951, III, c. 49 ss., spec. c. 60 ss.

<sup>262</sup> Secondo A. DE SILVESTRI, *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincolo e di accordi economici*, in P. Moro (a cura di), *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002, p. 32, il vincolo si poneva in contrasto con «il diritto, costituzionalmente riconosciuto, di scegliersi liberamente il proprio datore di lavoro recedendo, se del caso, dal precedente rapporto».

Si trattava di un'evidente restrizione della libertà contrattuale che la Legge 23 marzo 1981, n. 91, si è occupata di rimuovere<sup>263</sup>, permettendo all'atleta professionista di avviare un nuovo rapporto contrattuale, una volta venuto meno il precedente.

La legge sopra citata, tuttavia, non ha previsto l'abolizione del vincolo anche con riferimento allo sport dilettantistico ed in giurisprudenza si è, talvolta, ritenuto di legittimarne la sussistenza, ricollegando il legame tra ente sportivo e atleta *professionista di fatto*<sup>264</sup> ora al contratto di associazione, ora ad un contratto a prestazioni corrispettive.

Con riferimento alla prima proposta interpretativa, il vincolo, fondamentale per stimolare le società sportive ad assistere ed allevare i giovani<sup>265</sup>, potrebbe rinvenire la sua *ratio* nella necessità di preservazione dell'integrità dell'ente e del proprio patrimonio,

---

<sup>263</sup> Secondo l'art. 16 della legge n. 91/1981, comma 1, «*Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società*».

<sup>264</sup> G. MARTINELLI, *I tesserati condividono le finalità dell'ente associativo*, cit., p. 15.

<sup>265</sup> cfr. M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, cit., p. 13).

costituito, precisamente, dagli atleti<sup>266</sup>. Sotto il profilo del diritto positivo, poi, il vincolo non potrebbe ritenersi illegittimo, dal momento che in esso sarebbe individuabile una «*limitazione in negativo alla libertà di svolgimento della pratica sportiva*»<sup>267</sup> e non invece un divieto di recesso dall'associazione.

Percorrendo, invece, la seconda proposta interpretativa, il vincolo appagherebbe la necessità di stabilità, propria di ogni rapporto di natura sinallagmatica e l'esigenza di tutelare l'affidamento riposto sull'adempimento della controparte<sup>268</sup>.

## ***2. Natura giuridica del vincolo sportivo***

Prima di esaminare le novità relative al vincolo sportivo, è necessario effettuare una breve digressione circa la controversa questione inerente alla natura giuridica del vincolo stesso.

---

<sup>266</sup> Cfr. Trib. Gorizia, ord. 20 aprile 2001, n. 478, inedita, ma cit. da A. DE SILVESTRI, *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincolo e di accordi economici*, cit., p. 36.

<sup>267</sup> Cfr. Trib. Venezia, ord. 14 luglio 2003, cit.

<sup>268</sup> Cfr. Trib. Gorizia, 5 luglio 2001, n. 2525, inedita e cit. da A. DE SILVESTRI, *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincolo e di accordi economici*, cit., p. 36.

In prospettiva prettamente giuridica, il vincolo sportivo sembrerebbe assumere i connotati di un contratto, di natura associativa, che l'atleta sottoscrive con la propria società sportiva.

A differenza di un orientamento dottrinale che propende per una concezione collettivista o statualista dello sport, come quella che appare evidente nelle carte federali, altro orientamento ritiene che il vincolo sportivo abbia natura di contratto associativo aperto, concretizzandosi nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e nell'accettazione indiretta delle clausole statutarie regolamentari dell'ente organizzatore.

Stipulando il tesseramento, invero, l'atleta stabilisce un vero e proprio rapporto contrattuale con la propria associazione e, di conseguenza, accoglie le clausole statutarie e regolamentari della relativa federazione.

Questa tesi è sostenuta da evidenti argomentazioni, rinvenibili nella giurisprudenza e nella più avveduta dottrina<sup>269</sup> e basate sulla legislazione vigente.

---

<sup>269</sup> A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, p. 297.

Infatti, è noto che il legislatore abbia riconosciuto alle federazioni sportive nazionali la natura di associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, soggette alle disposizioni di cui al codice civile, ex art.5, co. 1, D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

In aggiunta, nel disciplinare lo sport professionistico, all'inizio degli anni '80, il legislatore aveva considerato pacifica tale conformazione dell'istituto del vincolo sportivo, poiché ricondotto alle «*limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista*» così come previsto dall'art. 16, L. 23 marzo 1981 n. 91.

In giurisprudenza, è stato affermato che i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel regolamentare i rapporti contrattuali tra le società sportive e tra le stesse società e gli atleti, si presentano come atti di autonomia privata, dal momento che sia le società che gli sportivi, aderendo alle federazioni, manifestano la volontà di soggiacere, per l'avvenire, alle disposizioni federali regolanti i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale<sup>270</sup>.

Più volte, invero, è stato sottolineato come lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta si configurino come atti

---

<sup>270</sup> Cass. Civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in Foro it. 1994, I, 136; *Riv. dir. sport.* 1993, 493

di autonomia negoziale, all'interno di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi rappresenta oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati, con la conseguenza che *«l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito»*<sup>271</sup>.

Per converso, sul punto specifico, si è ritenuta *«del tutto inconferente la problematica del diritto di associazione e di dissociazione»*, in quanto *«il rapporto contrattuale instaurato tra il ricorrente e l'associazione resistente non potrebbe ritenersi di natura associativa»* integrando, invece, *«un rapporto sinallagmatico di natura atipica che consente, da un lato, all'associazione di utilizzare una risorsa umana per perseguire i propri fini istituzionali ed offre, dall'altro, all'atleta la possibilità di esercitare in forma organizzata l'attività ludica-sportiva»*<sup>272</sup>.

A ciò, si aggiunga che è stata negata la natura contrattuale del vincolo sportivo, al fine di sottrarre al sindacato di nullità, previsto

---

<sup>271</sup> Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435 in *Giust. civ. Mass.* 2000, 1364.

<sup>272</sup> Cfr. Tribunale di Gorizia, ord. 5 luglio 2001.

dall'art. 1418 c.c., il tesseramento di un atleta minore con una società affiliata alla FIP, segnalandosi che *«la presenza del vincolo sportivo non rappresenta una insostenibile limitazione alla libera esplicazione dell'attività sportiva»*<sup>273</sup>.

La dottrina<sup>274</sup>, invece, ha reputato il fenomeno del vincolo a tempo indeterminato del tutto riconducibile al contratto associativo aperto, segnalandone l'invalidità sul piano della manifestazione di volontà negoziale, per contrasto con la libertà dell'attività sportiva.

Tuttavia, tale limitazione contrattuale della libertà agonistica dell'atleta è stata tracciata in maniera diversificata. Infatti, pur considerandosi insuperabile la configurazione contrattuale, si è ricondotto il vincolo sportivo o nel patto di non concorrenza o nel divieto di recesso unilaterale, al fine di evitare l'invalidità radicale di un atto di disposizione presupponente la rinuncia – per un tempo illimitato o, comunque, irragionevole – alla possibilità di dimettersi volontariamente dal rapporto associativo con la società che, a sua volta, è affiliata alla federazione.

---

<sup>273</sup> Cfr. Tribunale di Venezia, ord. 14 luglio 2003.

<sup>274</sup> A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pari ordinati nella Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport.*, fasc. 3-4 (settembre-dicembre), 2002, p. 503 e ss.

A seguito della qualificazione civilistica attribuita dal legislatore alle federazioni sportive, avvalorata dalle novità in materia di riordino del CONI e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 8 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138), non sarebbe stato ammissibile, tuttavia, ritenere che gli atleti non siano associati e che il tesseramento attenga ad una particolare modalità di svolgimento dell'organizzazione dello sport in Italia o, ancora, che il vincolo sportivo riguardi esclusivamente l'interesse superiore della federazione.

Tali previsioni, infatti, contrastano con la struttura stessa dell'ordinamento sportivo.

Nella costituzione del rapporto associativo si riportano *per relationem* le disposizioni (contrattuali) dello statuto della società e della federazione: dunque, la natura negoziale di siffatte regole non può essere negata, senza presupporre apoditticamente la sussistenza di obbligazioni derivanti da altra fonte giuridica, con consequenziale alterazione del contenuto del rapporto tra atleta e società sportiva.

Va altresì aggiunto che il carattere pubblicistico delle federazioni nazionali concerne «*specifici aspetti*» dell'attività sportiva (art.15 D.lgs. n. 242/1999, primo comma).

Tali profili concernono unicamente la pianificazione delle manifestazioni sportive, e non anche il rapporto associativo discendente dal tesseramento degli atleti, che, precisamente, ha valenza evidentemente privatistica.

Dunque, assume rilievo quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le federazioni sportive presentano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riferibile all'esercizio *lato sensu* di funzioni pubbliche proprie del CONI, e l'altro di natura privatistica, collegato alle proprie attività che, in quanto autonome, sono distinte dalle prime e fanno capo unicamente alle federazioni stesse<sup>275</sup>.

Il vincolo sportivo pattuito dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo, previsto dalle clausole regolamentari delle federazioni sportive, deve considerarsi nullo a norma dell'art. 1418 c.c., poiché, essendo in contrasto con una sequela di previsioni normative imperative e di ordine pubblico, non supera il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2 c.c.

Nello specifico, il vincolo sportivo a tempo indeterminato, oppure irragionevolmente lungo, determina una violazione:

---

<sup>275</sup> Cass. Civ., sez. un., 12 luglio 1995, n. 7640 in Giust. civ. Mass. 1995, p. 1362.

- del diritto di praticare l'attività sportiva prescelta a livello agonistico, garantito e tutelato dai principi generali dell'ordinamento e ravvisabile nelle diverse libertà individuali e sociali sancite dalla Carta costituzionale, nonché dall'art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 91, secondo cui *«l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»*;
- della libertà di associazione, ricomprensente anche il diritto di associazione, riconosciuto dall'art. 18 della Costituzione, nonché dall'art.11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge 4 agosto 1955, n. 848) e dall'art.22 del patto internazionale sui diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977 n. 881);
- del diritto di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, ex art.24 del codice civile;
- del diritto alla parità di trattamento, sancito dal principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art.3 della Costituzione, in relazione agli atleti professionisti, per i quali l'art. 16 della legge 23 marzo 1981 n. 91 ha sancito l'abolizione del vincolo sportivo,

integrante letteralmente le *«limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista»*

- del dovere, avente efficacia *erga omnes*, di assicurare *«senza nessuna discriminazione»* il godimento delle libertà fondate su *«qualsiasi condizione personale»*, come sicuramente deve considerarsi quella dell'atleta minore non professionista, prevista dall'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge 4 agosto 1955, n. 848);
- del principio di *«partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»* (art. 16, co. 1, D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242);
- con riferimento all'atleta minorenni, del diritto al gioco sancito dall'art. 31 della legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), a norma del quale il minore ha diritto *«di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica»*;
- ancora, nel caso di atleta minore, dell'onere per il genitore di perfezionare atti di straordinaria amministrazione a seguito di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 322 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha suffragato quanto *supra* argomentato, precisando che:

- prendere parte ad un'associazione non riconosciuta determina l'assoggettamento dell'atleta al relativo regolamento (...) con il limite previsto dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale comporta la nullità di clausole che non prevedano o rendano eccessivamente oneroso il recesso<sup>276</sup>;
- il principio della libertà di associazione comporta la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione, secondo quanto disposto dall'art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, a norma del quale «nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione», dal momento che pratica negoziale non può mai negare il diritto di dissociazione o renderne oltremodo arduo l'esercizio attraverso modalità coattive, impeditive o preclusive<sup>277</sup>;
- il giudizio circa validità della clausola che nega la possibilità di esercitare il diritto di recesso è soggetto alla valutazione, sia dell'esistenza di un termine, conforme alla natura e alla funzione del

---

<sup>276</sup> Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1991, n. 5191, in Nuova giur. civ. commentata 1992, I, 615.

<sup>277</sup> Cass. civile, sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Mass. giur. lav.*, 1998, 18; *Giur. it.*, 1998, p. 639; *Nuova giur. civ. commentata*, 1998, I, 423; *Orient. giur. lav.* 1998, I, 16; *Studium Juris* 1998, 959

contratto associativo, sia all'infondatezza circa la lesione di diritti costituzionalmente garantiti<sup>278</sup>.

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha ribadito che:

- è nulla la clausola di un'associazione non riconosciuta che prevede la perdita della qualità di socio a seguito di recesso<sup>279</sup>;
- le associazioni, riconosciute o meno, si imperniano sul concetto di "libertà", nel senso che devono fregiarsi di tale qualifica solo gli organismi formati mediante contratto multilaterale, cui possono unirsi anche terzi (secondo quanto previsto dagli accordi sociali)<sup>280</sup>;
- è nulla la clausola di un'associazione non riconosciuta laddove preveda che, in caso di recesso del socio, la sua qualità continui a perdurare, con i diritti e gli obblighi correlati, sino alla fine dell'anno successivo al recesso stesso<sup>281</sup>.

D'altra parte, nel giudizio di impugnazione del provvedimento attuativo di una previsione normativa, già in vigore nel regolamento esecutivo della FIP, legittimante lo svincolo per ragioni sportive di una giocatrice militante per molti anni nella squadra nazionale, si è ritenuto *«del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della*

---

<sup>278</sup> Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 1998, n. 5476 in Giur. it. 1999, 488.

<sup>279</sup> Tribunale Udine, 18 ottobre 1993 in Foro it. 1994, I, 2918.

<sup>280</sup> Tribunale Napoli, 10 dicembre 1999, in Foro napoletano 1999, 333.

<sup>281</sup> Tribunale Trieste, 18 gennaio 2000, in Foro it. 2000, I, 2689.

*pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata» e si è aggiunto che «la concezione che considerava l'atleta come "proprietà" della Società, appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale»<sup>282</sup>.*

Successivamente, si è ribadito il principio di temporaneità del vincolo, dichiarando invalida la possibilità di esercitare il diritto di recesso esclusivamente attraverso l'adesione dell'associazione e censurando, altresì, le complesse modalità di scioglimento del vincolo, previste dai regolamenti federali<sup>283</sup>.

Invero, lo scioglimento anticipato del vincolo sportivo, prima della riforma, veniva concesso di diritto solo in casi eccezionali (es. cessazione dell'attività della società; rinuncia al titolo sportivo) tassativamente previsti dai singoli regolamenti federali.

Al "giovane dilettante" veniva concesso di svincolarsi solamente in caso di sussistenza dei seguenti presupposti: «a) raggiungimento di un espresso accordo con la società (art. 108 NOIF); b) sottoscrizione di un contratto da professionista (art. 113 NOIF); c) cambio di residenza

---

<sup>282</sup> Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. terza-ter, 12 maggio 2003 n.4103.

<sup>283</sup> Tribunale Padova, 28 aprile 2004, n. 1676.

*(art. 111 NOIF); d) mancata partecipazione ad almeno quattro gare ufficiali durante la stagione sportiva (art. 109 NOIF)».*

Ante riforma, una ragione che giustificasse il vincolo sportivo si ravvisava nella necessità di evitare la dispersione degli atleti tesserati, la quale costituiva l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle società dilettantistiche.

Va, altresì, aggiunto che proprio l'istituto del vincolo sportivo ha contribuito a far sì che anche gli atleti minorenni venissero considerati "oggetto" di negoziazione, anche economica, in relazione ai trasferimenti, prestiti ed altri accordi, da parte delle società che ne possedevano i cartellini.

### **3. *Segue.* Vincolo e minore età**

Il legislatore regola in modo autonomo uno degli effetti del tesseramento, ossia il vincolo sportivo.

In principio, le società sportive nacquero come associazioni di giocatori, per mezzo degli sportivi stessi, fondando, in tal modo, sin da subito un legame fra associazioni e atleti. Successivamente, nacquero le Federazioni sportive come associazioni di secondo grado e la rete di

rapporti divenne più complessa. Ciò comportò l'impossibilità per lo sportivo di iscriversi alla Federazione senza essersi prima iscritto ad una delle stesse associazioni sportive, facenti parte delle federazioni stesse.

In questo modo, l'atleta diventava socio dell'associazione sportiva e, contemporaneamente, attraverso l'associazione, entrava a far parte delle Federazioni, dando origine ad una struttura di tipo piramidale, al cui vertice si trovavano le Federazioni stesse. In siffatta struttura, il vincolo rappresentava il rapporto associativo tra l'atleta e l'associazione; mentre il tesseramento fondava il rapporto tra il singolo e la Federazione.

Pertanto, si generavano tre tipologie di rapporti: il tesseramento con il quale l'atleta entrava a far parte della Federazione; il vincolo che rappresentava un legame a tempo indeterminato con la società sportiva; infine, il contratto di ingaggio che rappresentava la prestazione dello sportivo verso corrispettivo.

Gli atleti, che in un primo momento si identificavano con la società sportiva, ne diventarono controparte; la Federazione, divenuta espressione delle società sportive, a sua volta, diventò controparte nei confronti dei giocatori. Il vincolo, infine, rappresentava al contempo il diritto della società sportiva di utilizzare le prestazioni dell'atleta e il

potere di vietare allo sportivo di prestare la propria attività a favore di un'altra società.

Pertanto, il diritto degli atleti dilettanti di praticare in piena libertà l'attività sportiva sembrava fortemente limitato dal "vincolo sportivo", il quale si originava nel momento stesso in cui l'atleta firmava il tesseramento, generando, in questo modo, un legame indissolubile con la società sportiva di appartenenza.

Ancor più delicato è il tema concernente il vincolo sportivo imposto agli atleti minorenni, data la rilevanza degli interessi coinvolti.

A titolo esemplificativo, si passerà in rassegna quanto previsto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio<sup>284</sup>.

Il minore può andare incontro a vincolo sportivo già dall'età di cinque anni quando lo stesso, tesserandosi nella categoria «Piccoli amici», rimane vincolato all'associazione per un anno. La durata è identica per il tesseramento nella categoria «pulcini ed esordienti» (che ricomprende i bambini tra gli otto e i dodici anni) ed in quella «giovannissimi e allievi» (che include gli atleti dai dodici ai sedici anni).

---

<sup>284</sup> C.K. DI BIASE, *Riflessioni sul vincolo sportivo nei confronti degli atleti minorenni*, in *Giustiziasportiva.it*, 2019, f. 3., p. 66.

Tuttavia, al compimento del quattordicesimo anno di età, l'atleta può essere tesserato come «giovane dilettante» e, secondo quanto disciplinato dalle NOIF<sup>285</sup>, assumere un vincolo fino al termine della stagione in cui abbia compiuto il venticinquesimo anno di età<sup>286</sup>.

Se già il vincolo annuale può apparire eccessivo con riferimento a bambini che hanno appena cinque anni, manifestamente sproporzionato appare il vincolo previsto per il giovane atleta quattordicenne, che lo vincola per l'arco temporale più importante per la sua formazione agonistica e per lo sviluppo della sua carriera.

A ciò si aggiunga, inoltre, che molti dirigenti richiedono, in via anticipata, la sottoscrizione della richiesta di tesseramento, riservandosi di perfezionare la procedura quando il giovane atleta avrà compiuto quattordici anni.

---

<sup>285</sup> Occorre precisare che l'art.7 comma 2-bis Statuto FIGC, dispone che “*a decorrere dalla stagione sportiva 2020 2021, la durata massima del vincolo sportivo per il giovane o giovane dilettante non può eccedere una stagione sportiva, rinnovabile, e comunque cessa alla fine della stagione sportiva nella quale lo stesso compie il 16° anno di età; dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto stagioni sportive*”.

<sup>286</sup> M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e l'indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in *Riv. Dir ed econ. sport.* 2011, p.13 ss.

Siffatte previsioni, in tal modo, promuovono la nascita di autentico “mercato del cartellino” degli atleti minorenni, in cui lo sfruttamento patrimoniale delle prestazioni sportive discende da una clausola che, *de facto*, sottrae all'adolescente la piena autonomia nella scelta dell'associazione più conforme al proprio modo di intendere la pratica di un determinato sport.

Il vincolo diventa, dunque, mezzo attraverso il quale «patrimonializzare» la prestazione sportiva del minore, al pari di quella di un professionista<sup>287</sup>.

Da elemento volto alla realizzazione della personalità del minore, selezionato alla luce delle sue ambizioni ed inclinazioni naturali, la società sportiva diventa, secondo autorevole dottrina, un vero e proprio «*gulag in cui molti giocatori vivono lo sport in cattività e [...] sono indotti a restare inattivi o, in molti casi, a lasciare la pratica agonistica*»<sup>288</sup>.

---

<sup>287</sup> P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, in *Riv. Dir. Ed Econ. Sport*, 2005 p.76.

<sup>288</sup> Cfr. proposta di legge n.4633 del 10 marzo 1988, *Norme in materia di limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionistiche*. Di “prigione sportiva” discorrono A. SCARCELLO – A. TOMASSI, *Il tramonto del vincolo sportivo*. Nota alla decisione del Trib. Venezia, Giudice del lavoro, 13 agosto 2009, in *giustiziasportiva.it*, 2009, 3.

Accade che minori danneggiati da dirigenti che non li valorizzano, non potendo, salvo casi particolari, svincolarsi, rimangono legati, per periodi molto lunghi, a società che ne mortificano le qualità.

Il grave nocumento che siffatta situazione può determinare nello sviluppo personale e professionale del minore è ben noto ai dirigenti sportivi e, sovente, è sfruttato a fini di lucro.

Non di rado, invero, l'autorizzazione al trasferimento dell'atleta ad altra squadra<sup>289</sup> (c.d. «svincolo») è vincolata al pagamento di ingenti somme di danaro (il c.d. «prezzo della libertà agonistica»).

La dottrina, dunque, si è interrogata in relazione al consenso al tesseramento e, di conseguenza, al vincolo sportivo, sia sotto il profilo relativo all'incapacità di agire del minore, sia relativamente alla disponibilità di situazioni giuridiche soggettive che attengono allo svolgimento della personalità.

Oggi, il vincolo sportivo, consistente, pertanto, nell'impossibilità per l'atleta di tesserarsi contemporaneamente con due sodalizi della stessa Federazione sportiva nazionale, rimasto in vigore (dopo il caso

---

<sup>289</sup> Cfr. Trib. Pordenone, 3 aprile 1995.

Bosman<sup>290</sup>) solo per il settore dilettantistico, è destinato a scomparire, poiché ritenuto estremamente limitativo della libertà personale dell'atleta.

In particolare, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n36/2021, sarà abolito entro il 31 luglio 2023, in modo graduale, secondo le disposizioni dettate dalle singole Federazioni sportive e discipline sportive associate per il periodo transitorio.

È pacifico, dunque, che i sodalizi, decorso tale periodo transitorio, saranno in grado di conoscere gli atleti tesserati solo per una stagione sportiva. Nel frattempo, la federazione sportiva dovrà attenersi alle previsioni transitorie promulgate dal proprio organismo di riferimento.

#### ***4. Verso l'abolizione del vincolo sportivo***

Dopo aver analizzato il controverso istituto del vincolo sportivo, considerato come uno dei principali obblighi nascenti dal tesseramento, il quale comporta *«che l'atleta dilettante, una volta tesserato presso*

---

<sup>290</sup> Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 dicembre 1995, con la quale fu permesso a tutti i calciatori dell'Unione Europea di trasferirsi gratuitamente alla fine del loro contratto.

*una associazione sportiva, non possa liberamente tesserarsi presso un'altra associazione operante nell'ambito della stessa disciplina sportiva»<sup>291</sup>, occorre rilevare, come sopra accennato, che l'art. 31 D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, prevede l'abolizione di tale vincolo anche nel dilettantismo dal 31 luglio 2023.*

In particolare, è stato notato come tale previsione non sia stata vista di buon occhio da alcune Federazioni sportive nazionali, alla luce della circostanza che *«la disciplina in oggetto non è inclusa tra i principi e i criteri direttivi della Legge Delega [...] e non tiene in alcuna considerazione il ruolo di associazioni e società sportive e gli investimenti che queste ultime fanno nel settore giovanile, che non troverebbero mai adeguata remunerazione nel mero meccanismo del “premio di formazione tecnica”»<sup>292</sup>.*

Siffatta innovazione normativa potrebbe risultare viziata per eccesso di delega in relazione all'abrogazione dell'istituto del vincolo sportivo (in base al quale l'atleta, all'atto del tesseramento, rinunciava

---

<sup>291</sup> Sul vincolo sportivo, v., P. MORO – A. DE SILVESTRI – E. CROCETTI BERNARDI – P. LOMBARDI, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002.

<sup>292</sup> Cfr., Comunicazione della F.I.G.C. del 16 dicembre 2020.

di fatto alla sua libertà contrattuale per divenire, al pari di uno schiavo, quasi una *res* della società sportiva<sup>293</sup>).

Ad ogni modo, l'abolizione di tale vincolo – già prevista dall'art.16 della L. n. 91/1981 per il professionismo sportivo<sup>294</sup> ed estesa dal già citato D. L. 20 settembre 1996, n. 485 (c.d. Decreto Bosman) ai “*suoi discussi surrogati*”<sup>295</sup> (come l'indennità di preparazione e promozione) – è da tempo oggetto di analisi da parte della dottrina<sup>296</sup> e della giurisprudenza<sup>297</sup>, nonché del mondo sportivo anche con riferimento al settore dilettantistico<sup>298</sup>.

Invero, proprio nel progetto di legge n. 4633 del 10 marzo 1998, si leggeva testualmente che è «*assolutamente illiberale il rapporto tra associazioni sportive e atleti giovani oppure dilettanti che, per poter svolgere l'attività in una disciplina individuale o di squadra, sono*

---

<sup>293</sup> Cfr., al riguardo, S. RIGAZIO - A. WEBSTER: *nuovo Bosman o semplice applicazione delle regole*, in *Riv. Dir. Sport.*, 3, 2008, 131.

<sup>294</sup> Art. 16 L.91/81 ai sensi del quale «*le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società*»

<sup>295</sup> L. SANTORO, *I soggetti*, cit., p. 114

<sup>296</sup> E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*, in [www.studiolubrano.it](http://www.studiolubrano.it).

<sup>297</sup> Trib. Padova, ord. 28 luglio 2005.

<sup>298</sup> In [www.camera.it](http://www.camera.it) progetto di legge n. 4633 del 10 marzo 1998.

*necessariamente soggetti al tesseramento con una società o un gruppo sportivo. In tutte le discipline di squadra e individuali, salve alcune rarissime eccezioni previste dai singoli regolamenti federali (come quello del calcio per i minori di quattordici anni), la sottoscrizione del “cartellino” (eseguita dai genitori quali legali rappresentanti del minore d’età) devolve irrevocabilmente e senza limiti di tempo la titolarità dei poteri sulle prestazioni sportive dell’atleta alle associazioni. Il problema emerge nel caso di controversia fra l’atleta, che intende far valere la propria libertà di recedere dal rapporto associativo, e la società sportiva, che pretende di conservare il proprio patrimonio tecnico al fine di mantenersi competitiva e di ottenere un premio di preparazione o di addestramento, e diventa ancora più evidente quando si tratta di minori o di dilettanti che giocano per puro spirito amatoriale. Devono, dunque, ritenersi nulle quelle clausole regolamentari (che hanno un valore contrattuale) che prevedono l’assunzione del vincolo sportivo a tempo indeterminato da parte di un atleta militante in un’associazione non riconosciuta (quale è generalmente la società che opera nel settore dilettanti) e che negano il diritto di recesso ad nutum dal rapporto associativo, previsto invece dalla legge n. 91 del 1981, e successive modificazioni, per i professionisti, con una conseguente disparità ingiustificata di*

*trattamento. Infatti, impedire il recesso degli atleti (titolari della qualifica di associati, avendo assunto tale vincolo con il tesseramento) da un'associazione sportiva rende nullo il divieto (sostanzialmente implicito in tutte le clausole statutarie) dello svincolo per scelta dell'atleta poiché appare una violazione: a) del diritto di praticare liberamente la propria attività agonistica; b) della libertà di associazione tutelata dall'articolo 18 della Costituzione, che comprende anche il diritto di non associarsi; c) del principio di uguaglianza sostanziale, data la parzialità del trattamento riservato illogicamente ai professionisti»<sup>299</sup>.*

Non a caso, molte Federazioni sportive «*si erano mosse nella direzione di attenuare la disparità di trattamento in atto con gli atleti dilettanti, modificando la disciplina del vincolo sportivo nel senso di prevedere limiti temporali*»<sup>300</sup>.

È necessario, pertanto, valutare se l'intento di porre fine a tale vincolo anche nel dilettantismo possa rientrare tra gli obiettivi dell'art.5

---

<sup>299</sup> In [www.camera.it](http://www.camera.it), progetto di legge n. 4633 del 10 marzo 1998.

<sup>300</sup>L. SANTORO, *I soggetti*, cit., p. 114. La FIGC, ad esempio, prevede la decadenza del tesseramento al raggiungimento del 25esimo anno di età. V., art. 32 Norme Organizzative Interne FIGG (NOIF), secondo il quale «i calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”».

della legge delega, laddove esso prevede il *«principio della parità di trattamento tra settore dilettantistico e settore professionistico»*, nonché l'adeguamento della normativa in materia di lavoro sportivo *«ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza»*.

In altre parole, l'abrogazione del vincolo sportivo potrebbe rientrare tra le finalità della legge delega sotto il profilo del riconoscimento dei principi di parità di trattamento tra professionismo e dilettantismo, riconosciuti dal diritto sportivo nonché da dottrina e giurisprudenza.

Lo stesso art. 31 del decreto, dopo avere previsto l'abrogazione del vincolo sportivo, dispone che *«in caso di primo contratto di lavoro sportivo: 1) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale, dilettantistica o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto la propria attività di formazione; 2) le*

*società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra la società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione».*

La norma modifica l'art. 6 della L. n. 91/1981, il quale prevedeva, viceversa, che «*nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica (soltanto) in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile*» e che «*alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive*».

In tal modo, il legislatore italiano aveva sostituito ad una disciplina sportiva “economica” che limitava la libertà di movimento dei professionisti (quella dell’indennità di formazione e promozione), una disciplina meramente “sportiva” che, viceversa, guarda unicamente ai giovani atleti dilettanti e premia, per così dire, l’impegno di quelle società che li abbiano “coltivati”: si tratta di premio finalizzato a promuovere gli investimenti posti in essere per la preparazione del giovane atleta.

La nuova normativa riconosce il “premio di formazione tecnica” non già alla «*società od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile*» bensì, in proporzione, a tutte le società sportive dilettantistiche o professionistiche presso le quali l’atleta ha compiuto il proprio *iter* formativo.

Tale previsione appare confacente al principio mutualistico, dal momento che essa premia tutte le società che abbiano investito tempo e denaro nella formazione dei giovani atleti.

Infine, assume rilievo l’art. 38 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale, ricalcando il contenuto dell’art. 2 della L. n. 91/1981, dispone che si considerano professionistiche le attività sportive «*che*

*conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione tra l'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri del presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport».*

Siffatta previsione conserva, pertanto, la distinzione tra professionismo e dilettantismo, e continua a lasciare al CONI l'onere di adottare *«le direttive e i criteri per la distinzione tra l'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale»*, nonostante la finalità della riforma fosse quella di oltrepassare tale distinzione.

Non a caso, gli articoli 25 e 27 del decreto continuano a distinguere lavoratore sportivo *tout court* e lavoratore sportivo nei

settori professionistici, dedicando unicamente a quest'ultimo specifiche previsioni<sup>301</sup>.

Alla luce di siffatte considerazioni, con riferimento a talune disposizioni contenute nel decreto, è evidente come la riforma in oggetto abbia avuto certamente il merito di equiparare il trattamento previsto per i lavoratori sportivi in base al principio di non discriminazione, con l'intento di ricondurre nell'ambito del lavoro sportivo la categoria dei lavoratori sportivi "di fatto". Categoria, questa, alla quale appartenevano tutti quei soggetti che, di fatto, prestavano la propria attività sportiva in maniera esclusiva e continuativa, ma che operavano all'interno di Federazioni di alto livello, le quali tuttavia non avevano disciplinato al loro interno un settore professionistico (si pensi ad un giocatore di pallavolo di serie A, ad una calciatrice di serie A, ad un atleta paralimpico di alto livello).

---

<sup>301</sup> Si pensi alle già citate previsioni dell'art. 27, relative alla possibilità di costituzione del rapporto mediante assunzione diretta, alla previsione della forma scritta del contratto a pena di nullità, all'obbligo per le società di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale entro sette giorni ai fini dell'approvazione, alla sostituzione di diritto delle clausole peggiorative, all'inserimento nel contratto della clausola che prevede per lo sportivo l'obbligo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Al professionismo di fatto o al falso dilettantismo d'ora in avanti si applicheranno, infatti, le norme "speciali" previste dalla normativa in commento.

Per quanto, invece, concerne il tesseramento minorile, l'art. 16 d.lgs.36/2021 prevede che *«la domanda deve essere presentata tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore<sup>302</sup>. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale»*. Si aggiunge, ancora, che *«in caso di disaccordo, si applica quanto previsto dall'art. 316 c.c.»* e che, una volta compiuto il dodicesimo anno di età, il tesseramento non può non tenere conto del consenso dell'interessato<sup>303</sup>.

Alla riforma certamente va il merito di aver disciplinato concretamente la materia, risolvendo, almeno parzialmente, i dubbi sorti in dottrina e giurisprudenza<sup>304</sup>.

---

<sup>302</sup> E. BACCIARDI, *La tutela del minore nell'attività sportiva*, in AA. VV., *Sport e ordinamenti giuridici* (a cura di L. BRUSCUGLIA, R. ROMBOLI), Pisa University Press, Pisa, 2009, pp. 173 ss.

<sup>303</sup> In tal senso, Corte Federale d'appello FIGC, 31 luglio 2015, che ha ritenuto valido l'atto benché la firma del minore fosse risultata apocrifa.

<sup>304</sup> F. RENDE, *Prestazione sportiva, abolizione del vincolo e interesse del minore*, in AA. VV. *Percorsi interdisciplinari*, cit., p. 226.

Il legislatore ha ritenuto che gli effetti giuridici del tesseramento, soprattutto a seguito dell'abolizione del vincolo sportivo, non fossero tali da prevedere come necessario il consenso di entrambi i genitori.

Lodevole è la previsione secondo la quale la domanda di tesseramento debba essere coerente con «*le capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore*». A tal proposito, se lo sport deve essere funzionalizzato allo sviluppo della personalità del minore, il tesseramento deve intendersi quale *target* di un *iter* sportivo che ha determinato uno sviluppo psicofisico e che è risultato, per il giovane atleta, ad un certo punto non più soddisfacente, in assenza del passaggio al successivo *step*, rappresentato dall'ingresso nel sistema sportivo istituzionale.

In quest'ottica, si può sicuramente giudicare positivamente anche la previsione di un espresso consenso del minore ultradodicesimo; siffatto consenso dovrebbe essere sufficiente per assicurare un'adeguata corrispondenza tra il tesseramento e le inclinazioni ed aspirazioni del minore.

Nell'eventualità di contrasto tra i genitori, sarà necessario adire il giudice, ex art. 316 c.c.; in siffatta ipotesi, sarà sicuramente rilevante

la scelta del minore, il quale dovrà essere ascoltato dal giudice anche se infradodicesenne, purché dotato di capacità di discernimento<sup>305</sup>.

Alla luce di queste osservazioni, occorre, infine, sottolineare come la riforma dell'ordinamento sportivo sia stata etichettata da alcuni studiosi come “una riforma incompiuta” con specifico riferimento allo sport minorile, criticando non solo l'assenza di coinvolgimento del Garante dell'Infanzia, in qualità di interlocutore in termini di sicurezza, ma anche il mancato riferimento al principio del “*best interest of child*”<sup>306</sup>.

Certamente non si può negare che si tratti di una *chance* sprecata nell'ottica di riordino delle norme in tema di sport minorile. Ma, guardando la riforma da un'altra angolatura, questa può rappresentare certamente un punto di partenza per le istanze di valorizzazione dell'atleta minorenni, tanto per l'ordinamento statale quanto per l'ordinamento sportivo.

---

<sup>305</sup> Sulla capacità di discernimento v. F.D. BUSINELLI, F. GIARDINA, *La protezione del minore nel diritto di famiglia italiano*, in *Giur.it*, 1980, IV, p.196 ss.

<sup>306</sup> S. RIGAZIO “*Minori di età e formazione dei giovani atleti: storia di una riforma incompiuta*”, in *Commento alla riforma*, cit., p.91.

## ***Indice bibliografico***

**ADAMI G.**, *Attività sportiva professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2001.

**AGOSTINIS B.**, *La responsabilità dell'atleta*, in *Studi urbinati*, 2003.

**AMATO P.**, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in *SLPC*, Roma, 2010.

**ANTOLISEI F.**, *Manuale di diritto penale (parte generale)* - Giuffrè Editore, 2000.

**AULETTA T.**, *Diritto di famiglia*, Torino, 2018.

**BACCIARDI E.**, *La tutela del minore nell'attività sportiva*, in AA.VV. *Sport e ordinamenti giuridici* (a cura di L. Brusciuglia, R. Romboli), Pisa University Press, Pisa, 2009.

**BALDASSARRE C.**, *La responsabilità degli insegnanti di una disciplina sportiva*, in *Danno e resp.*, 6. 2010.

**BELLAVISTA A.**, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997.

**BERTI DE MARINIS G.**, *La responsabilità civile dei genitori ex art. 2048 c.c. per il fatto illecito del minore commesso durante una partita di calcio*, in *Resp. civ. prev.*, 2012.

**BESSONE M.**, *Rapporti etico sociali*, in *Comm. Cost. BRANCA*, Bologna-Roma, 1977.

**BIANCHI D'URSO F. – VIDIRI G.**, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982.

**BILOTTI E.**, *Diritti e interesse del minore*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019.

**BOCCACCIO S.**, *Il minore e lo sport*, in *Giur. It.*, 1992.

**BUGETTI M.N.**, *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, Giuffrè, Milano, 2008.

**BUSNELLI F.D., GIARDINA F.**, *La protezione del minore nel diritto di famiglia italiano*, in *Giur.it*, 1980.

**CALCIANO M. C.**, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010.

**CANTAMESSA L. – RICCIO G.M. - SCIANCALEPORE G.** (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.

**CAPRIOLI R.**, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997.

**CERVELLI F.M.**, *Partecipazione del minore ad associazioni sportive e legittimazione al consenso*, Torino, 2018.

**CIMMINO M.**, *Autodeterminazione del minore e responsabilità civile*, Fam. dir., 2012.

**CIMMINO M.**, *Comportamenti lesivi del minore*, in *Fam. dir.* 2016.

**CIMMINO M.**, *Sport, tempo libero e diritti della personalità*, in *Scienze e Ricerche*, 2018.

**COCCIA M.**, *Diritto dello sport*, Le Monnier, 2004.

**COLANTUONI L.**, *Diritto sportivo*, Torino, 2009.

**COLUCCI M.**, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2011.

**COLUCCI M.**, *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004.

**DAVID P.**, *Human Rights in Youth Sport. A Critical Review of Children's Rights in Competitive Sport*, Londra, 2005.

**DE CRISTOFARO G.**, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di un'innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014.

**DE CRISTOFARO G.**, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1989.

**DE FUSCO A.**, *La partita dell'integrazione delle seconde generazioni dell'immigrazione: l'effettività del diritto allo sport per i minori di origine straniera dalla legge n. 12/2016 ad oggi*, in *Federalismi.it.*, 2019.

**DE SILVESTRI A.**, *Il contenzioso tra pari ordinati nella Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2002.

**DE SILVESTRI A.**, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006.

**DE SILVESTRI A.**, *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincolo e di accordi economici*, in P. Moro (a cura di), *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002.

**DE SILVESTRI A.**, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. Dir. Sport*, 1991.

**DEL PRATO E.**, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008, ESI, Napoli, 2009.

**DELL'UTRI V.M.**, *Il minore tra "democrazia familiare" e capacità d'agire*, in *giur.it*, 2008.

**DI BIASE C.K.**, *Riflessioni sul vincolo sportivo nei confronti degli atleti minorenni*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2019.

**DI FRANCESCO G.**, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv.it. dir. proc. pen.* 1983.

**DI NELLA L.**, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999.

**DI ROSA G.**, *La disposizione del proprio corpo post mortem a fini didattici e scientifici*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2020.

**DINELLI F.**, *Tesseramento sportivo e acquisto della cittadinanza italiana*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2016.

**DINI P.**, *L'atleta e i limiti del rischio*, in *Riv. dir. sport.* 1977.

**FACCI G.**, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, in *Resp civ. prev.* 2005.

**FALZEA A.**, “*Capacità (teoria generale)*”, in *Enc. dir.*, VI, Giuffrè, Milano, 1960.

**FALZEA A.**, *Capacità (Teoria generale)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960.

**FEDERICO A.**, *Forme giuridiche della filiazione e regole determinative della genitorialità: la maternità surrogata e il superiore interesse del minore*, in U. Salanitro (a cura di), *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, Pisa, 2020.

**FERRARO M.**, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987.

**FRANZONI M.**, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. al cod. civ.* Scialoja Branca, Bologna, 1993.

**FRATTAROLO V.**, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

**FRATTAROLO V.**, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2005.

**GALASSO A.**, **S. MAZZARESE** (a cura di), *Il principio di gratuità*, Milano, 2008.

**GANGI C.**, *Persone fisiche e persone giuridiche*, Giuffrè, Milano, 1948.

**GASPARI D.**, *Non si fa goal solo sul campo*, terza edizione, Edizioni del Faro, 2013.

**GIAMPIETRAGLIA R.**, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, 2002.

**GIARDINA F.**, *“Morte” della potestà e “capacità” del figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2016.

**GIARDINA F.**, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984.

**GIORGIANNI M.**, *In tema di capacità del minore di età*, in *Rass. dir. civ.*, 1987.

**GORASSINI A.**, *“La famiglia vista dal figlio”*, in AA. VV. *La famiglia all'imperfetto* (a cura di A. Busacca) ESI, Napoli, 2016.

**GRECO A.**, *Rischio accettabile e illecito sportivo*, in *Dir. giust.*, 2018.

**HOLLINGSWORTH K.**, *Responsability and rights: children and their parents in the youth justice system*, in 21 *Int'l J.L. Pol'y & Fam.* 203, 2007.

**INDRACCOLO E.**, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli, 2008.

**INDRACCOLO E.**, *Tesseramento e abolizione del vincolo sportivo*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2021.

**LA ROSA E.**, *“Diritti dei figli e responsabilità genitoriale nell'evoluzione della famiglia”*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2020.

**LA ROSA E.**, *Tutela dei minori e contesti familiari*, Milano, 2005.

**LAMARQUE E.**, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016.

**LEIDI L.**, *Sport: il tesseramento (anche del minore) è atto di ordinaria amministrazione*, in *Pers. E danno*, 2016.

**LENTI L.**, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016.

**LEO L.**, *Sport e Costituzione: un legame da rivedere*, in *Cammino diritto*, n.2/2021.

**LEPORE A.**, *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione di attività sportive*, in **DI NELLA**, *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010.

**LIOTTA G.**, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Jovene, Napoli, 2005.

**LIOTTA G.**, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2016.

**LIOTTA G.**, voce *Sport (diritto dello)*, in *Diritto civile. Dizionari del Diritto Privato*, promosso da Irti, a cura di Martuccelli-Pescatore, Milano, 2011.

**LIOTTA G. - SANTORO L.**, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013.

**LUBRANO E.**, *Il diritto allo sport come diritto fondamentale anche in prospettiva costituzionale*, in *DirittiFondamentali.it*, 2020.

**LUBRANO E.**, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in **AA.VV.**, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.

**LUBRANO E.**, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*, in [www.studiolubrano.it](http://www.studiolubrano.it), 2005.

**PERSIANI M.**, *Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2013.

**MARTINELLI G.**, *I tesserati condividono le finalità dell'ente associativo* in *Speciale Sole24Ore* del 7 aprile 2021.

**MARTINELLI G.**, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993.

**MARTINELLI G. - ROGOLINO M.**, *Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e di amministrazione*, in *Riv. Dir. Sport.* 1997.

**MENGONIL.**, *Il diritto costituzionale come diritto per principi*, in *Ars interpretandi*, 1996.

**MONATERI P.G.**, *Genitori ed illecito dei minori, una responsabilità da risultato?* in *Danno e resp.*, 2010.

**MONATERI P.G.**, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, vol. III, Torino, 2004.

**MORO P.**, *Questioni di diritto sportivo: casi controversi nell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999.

**MORO P.**, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, in *Riv. Dir. Ed Econ. Sport*, 2005.

**MORO P. – DE SILVESTRI A. – CROCETTI BERNARDI E. – LOMBARDI P.**, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002.

**MUSUMARRA L.**, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2005.

**NASCIMBENE B.**, *Diritto sportivo (Unione europea)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017.

**PARADISO M.**, *Lo statuto dei diritti del figlio tra interesse superiore della famiglia e riassetto del fenomeno familiare*, in *Famiglia*, 2016.

**PASQUALIN C.**, *Giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *RDS*, 1980.

**PASQUALIN C.**, *Il vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980.

**PELLACANI S.**, *Le incertezze del tesseramento sportivo minorile*, in *Fam e dir.*, 2019.

**PELOSI A. C.**, *La patria potestà*, Milano, 1965.

**PERLINGIERI G.**, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018.

**PERLINGIERI P.**, *Riflessioni conclusive*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009.

**PIAGET J.**, *La psicologia del bambino*, Brossura, Einaudi, 2001.

**PICCINNI M.**, *Prendere sul serio il problema della "capacità" del paziente dopo la l. n. 219/2017*, in *Resp. medica*, 2018.

**PIZZORUSSO A.**, *Delle persone fisiche*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1988.

**PONZANELLI G.**, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. ass.* 1984.

**PRELATI R.**, *Fondamenti etici del diritto sportivo*, Perugia, 2008.

**PRELATI R.**, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003.

**PUGLIATTI S.**, *Continuo e discontinuo nel diritto*, ora in ID., *Scritti Giuridici*, vol. V, Milano, 2003.

**PUTORTÌ V.**, *Illecito sportivo del minore e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2012.

**REALMONTE F.**, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997.

**RENDE F.**, *Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse dei minori*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2022.

**RENDE F.**, *Prestazione sportiva, abolizione del vincolo e interesse del minore*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2021.

**RESCIGNO P.**, *Capacità di agire*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., II*, UTET, Torino, 1988.

**RESCIGNO P.**, *I minori tra famiglia e società*, ora in *Id., Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto italiano*, Torino, 2000.

**RIGAZIO S.**, *Autodeterminazione del minore e attività sportiva*, Torino, 2018.

**RIGAZIO S.**, *Minori di età e formazione dei giovani atleti: storia di una riforma incompiuta*, in *Commento alla riforma*, 2021.

**RIGAZIO S. – WEBSTER A.**, *Nuovo Bosman o semplice applicazione delle regole*, in *Riv. Dir. Sport.*, 3, 2008.

**RIPA L.**, *Riforma strutturale dello sport italiano: verso una nuova figura di lavoratore sportivo?*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2020.

**RIVOLTA G.C.M.**, *Immagine del minore, pubblicità e potestà dei genitori*, in *Rivista di dir. Industriale*, 1986.

**RUBINO F.**, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952.

**RUPERTO C.**, *Età (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967.

**SANDULLI P.**, *Costituzione e sport*, in *Riv. dir. Sport*, 2018.

**SANINO M. – VERDE F.**, *Il Diritto Sportivo*, CADAM, Padova, 2011.

**SANTORO L.**, *Il tesseramento minorile*, in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Palermo*, 2008.

**SANTORO, L.**, *Il tesseramento di minori stranieri*, in *G. LIOTTA - L. SANTORO “Lezioni di diritto sportivo”*, Giuffrè, 2020.

**SCACCHI S.**, *Materie prime. La tratta dei giovani calciatori*, introduzione di F. May, Roma, 2017.

**SCALISI V.**, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018.

**SCALISI V.**, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in *Riv. scien. comunic.*, 2011

**SCARCELLO A. – TOMASSI A.**, *Il tramonto del vincolo sportivo*. Nota alla decisione del Trib. Venezia, Giudice del lavoro, 13 agosto 2009, in *giustiziasportiva.it*, 2009.

**SENIGAGLIA R.**, *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pacini Giuridica, 2020.

**SENIGAGLIA R.**, *Consenso libero e informato del minore tra capacità e identità*, in *Rass. dir. civ.*, 2018.

**SPADAFORA M.T.**, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012.

**STANZIONE P.**, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975.

**STANZIONE P.**, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Studi di Diritto Civile*, Napoli, 1986.

**TOSETTO R., MANESCALCHI R.**, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e giocatori*, in *Foro pad.*, 1951.

**TOSI P.**, *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2006.

**VALORI G.**, *Il diritto nello sport*, II ed., Torino, 2009.

**VASSALLI G.**, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. pen.* 1975.

**VIPIANA P.M.**, *Educazione fisica*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, 1990.

**ZAULI B.**, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1955.

**ZERBI E.**, *Responsabilità del pilota e degli organizzatori di eventi sportivi*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1997.

**ZINNARI D.**, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?* in *GiustiziaSportiva.it*, 2007.

### **Sitografia**

<http://dirittifondamentali.it>

<https://giustiziacivile.com>

<https://www.altalex.com>

<https://www.camera.it>

<https://www.diritto.it>

<https://www.dirittodellospor.eu>

<https://www.federalismi.it>

<https://www.figc.it>

<https://www.giurisprudenza.it>

<https://www.giustiziasportiva.it>

<https://www.personaedanno.it>

<https://www.rdes.it>

<https://www.rivistadirittosportivo.it>

## ***Indice delle decisioni citate***

### **Giurisprudenza di legittimità**

Cass. Civ. Sez. I n. 10042/2006 in <https://www.foroeuropeo.it>

Cass. Civ. Sez. I n. 2281/2009, in <https://www.giustizia.it>

Cass. Civ. Sez. I v. 4244/1997, in <https://www.giurisprudenza.it>

Cass. civ. Sez. I n. 5191/1991, in <https://www.giustizia.it>

Cass. Civ. Sez. I n. 5476/1998 in <https://www.giurisprudenza.it>

Cass. Civ. Sez. I n. 8435/2000 in <https://giustiziacivile.com>

Cass. Civ. Sez. III n. 12501/2000, in <https://www.foroeuropeo.it>

Cass. Civ. Sez. III n. 15321/2003, in <https://www.giurisprudenza.it>

Cass. Civ. Sez. III n. 20595/2010, in <https://www.foroeuropeo.it>

Cass. Civ. Sez. III n. 20597/2004, in <https://www.personaedanno.it>

Cass. Civ. Sez. III n. 2272/2005, in <https://www.giurisprudenza.it>

Cass. Civ. Sez. III n. 4063/1993 in <https://www.foroeuropeo.it>

Cass. Civ. Sez. III n. 4562/1997, in <https://giustiziacivile.com>

Cass. Civ. Sez. III n. 6507/ 2001, in <https://www.giustizia.it>

Cass. Civ. Sez. III n. 7247/2011 in <https://www.dirittoitaliano.com>

Cass. Civ. Sez. III n. 9542/2009 in <https://www.diritto.it>

Cass. Civ. Sez. III n.1197/ 2007, in <https://www.giurisprudenza.it>

Cass. Civ. Sez. III n.1564/1997 in <https://www.dirittoitaliano.com>

Cass. Civ. Sez. III, n.7546/2003 in <https://www.altalex.com>

Cass. Civ. SS. UU., n. 3091/1986, in <https://www.focusdiritto.it>

Cass. Civ. SS. UU., n. 7640/1995 in <https://giustiziacivile.com>

Cass. Pen. Sez. V, n. 19473/2005, in <https://www.altalex.com>

### **Giurisprudenza di merito**

Tribunale Gorizia, 5 luglio 2001, ordinanza n. 2525, in

<https://www.dirittoegiustizia.it>

Tribunale Gorizia, 20 aprile 2001, ordinanza n. 478, in

<https://www.dirittoegiustizia.it>

Tribunale Lodi, Sez. Lav., ordinanza del 13 maggio 2010, in

<https://www.personaedanno.it>

Tribunale Milano, sentenza del 16 dicembre 2009, in

<https://www.dirittoegiustizia.it>

Tribunale Napoli, 10 dicembre 1999, ordinanza n. 333, in

<https://www.foroitaliano.it>

Tribunale Padova, 28 aprile 2004, sentenza n. 1676, in

<https://www.dirittoegiustizia.it>

Tribunale Pescara, Sez. Civ., 14 giugno 2011, ordinanza n.656,

in <https://www.foroitaliano.it>

Tribunale Prato, 27 settembre 2011, in

<https://www.personaedanno.it>

Tribunale Reggio Emilia, 2 novembre 2000, in

<https://www.foroitaliano.it>

Tribunale Teramo, 16 gennaio 2012, sentenza n. 18, in

<https://dejure.it>

Tribunale Trieste, 18 gennaio 2000, sentenza n. 2689, in

<https://www.foroitaliano.it>

Tribunale Udine, 18 ottobre 1993, sentenza n. 2918, in

<https://www.foroitaliano.it>